ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **1/11**

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA
(Anno 2001)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Liguria

Trasmessa alla Presidenza il 12 aprile 2002

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PREMESSA *Pag.* 7

PARTE PRIMA » 9

Osservazioni generali » 9

1) Il ruolo del difensore civico » 9
2) Iniziative internazionali » 10
3) Scarsa conoscenza dell'istituto e dei suoi compiti ... » 12
4) Il nuovo statuto regionale » 13
5) La dotazione dell'ufficio » 16
6) Uso della potestà di segnalazione e proposta » 16
7) Nomina commissari ad acta » 17

PARTE SECONDA » 19

Attività svolta nell'anno » 19

A) Enti Convenzionati » 19

B) Dati Statistici » 24

C) Singoli interventi » 27

1) situazione degli stranieri comunitari » 27
2) ubicazione di uffici della questura in uno stabile privato » 28
3) regolarizzazione posizione INPS in Lombardia » 28
4) richiesta di arretrati pensionistici (INPS) » 29
5) tempi occorrenti per il riconoscimento di due anni di servizio utili ai fini pensionistici » 30
6) trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS; problemi relativi alla integrazione al minimo » 30
7) danni da sbalzo di tensione in utenza elettrica dell'ENEL » 32
8) interruzione fornitura elettrica per morosità » 32

9) apertura sportello per esazione bollette ENEL in Savona » 33

10) successione nel contratto di utenza elettrica » 34

11) imposta di bollo di denuncia di inizio attività edilizia minore » 34

12) necessità di produrre la ricevuta originale di un versamento non dovuto effettuato in favore dell'erario per poterne ottenere il rimborso » 35

13) rimborso IRPEF negato » 36

14) notifica erronea di un verbale di violazione alle norme sulla circolazione stradale ad un presunto coobbligato solidale » 37

15) verbale relativo ad asserita violazione delle norme sulla circolazione stradale » 37

15-*bis*) violazione sulle norme della circolazione stradale contestata a persona estranea ai fatti .. » 38

16) revisione catastale » 39

17) tassabilità in maniera differenziata ai fini ICI di abitazione principale e pertinenze » 39

18) ICI versata erroneamente a comune diverso » 40

19) ICI – tasso di interesse » 42

20) spese di ripristino in occasione della voltura di un passo carrabile » 42

21) ripristino di un secondo nome » 43

22) intervento su un caso di omonimia » 44

23) segnalazione della Procura regionale della Corte dei Conti per la nomina di un commissario *ad acta* » 44

24) richiesta di pagamento di sanzione amministrativa già corrisposta » 45

25) scarico fognario a cielo aperto » 46

26) statura degli appartenenti alla polizia municipale . » 46

27) riconoscimento di proprietà privata di un piccolo lotto di terreno » 47

28) mancata informativa necessaria da parte di una amministrazione comunale » 47

29) oneri di urbanizzazione secondaria spettanti alle confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta » 48

30) segnalazione di persona affetta da malattia psichica » 50

31) rimborso spese di soccorso a mezzo elicottero in territorio svizzero » 50

32) scelta del medico di base per i cittadini non residenti. Iscrizione negli elenchi delle UU.SS.LL. » 51

33) trasferimento di detenuto in centro clinico » 52

34) difficoltà di accesso dei disabili ad un ufficio giudiziario » 53

35) permesso di uscita per una ricoverata disabile in una casa di riposo » 53

36) ratei di indennità di accompagnamento dovuti a titolo successorio » 54

37) richiesta di accesso a documentazione sanitaria esistente presso un ente ospedaliero » 54

38) rilascio di cartella clinica » 54

39) richiesta di abbattimento di un albero ostacolante il transito ad una disabile » 55

40) timore di danni a privati » 56

41) conciliazione di una vertenza fra privati » 57

42) pianta organica delle farmacie » 58

43) ritardato pagamento di stipendio ad un insegnante . » 58

44) duplicazione carte di credito » 59

45) mancata erogazione dell'indennità di frequenza ad un corso di formazione » 59

46) domande inevase rivolte all'amministrazione dei Monopoli di stato – richiesta di sanzione » 60

47) sanzioni amministrative inflitte a convivente di minore a titolo di responsabilità solidale » 61

48) richiesta di rimborso di biglietto ferroviario non utilizzato » 62

49) pensione di reversibilità » 63

50) contributo per superamento barriere architettoniche » 63

51) richiesta di certificazioni in luogo della dichiarazione sostitutiva, da parte di una struttura territoriale della F.I.G.C. » 64

52) lettera della RAI a privati non titolari di contratto di abbonamento » 64

53) richiesta di nomina di un commissario *ad acta* da parte di una associazione sindacale » 65

54) mancata decisione di un ricorso gerarchico » 66

55) rimborso di spese di manutenzione straordinaria effettuate da un inquilino in un alloggio di proprietà pubblica gestito dall'ARTE » 67

56) estensione benefici previdenziali agli agenti marittimi esposti all'Amianto » 67

57) ingiustificata esclusione da un concorso pubblico . » 69

58) diritto di accesso e poteri dei consiglieri comunali » 70

59) bandi di vendita per gli alloggi di proprietà dello stato riservati ai profughi » 72

APPENDICE » 75

1) Legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 Istitutiva del Difensore Civico (modificata dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 14) » 77

2) Legge regionale 21 giugno 1999, n. 7 – Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali » 86

3) Difensori civici regionali » 88

4) Difensori civici delle province autonome » 91

5) Difensori civici degli enti locali della Liguria » 92

6) Legge 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo » 94

7) Legge 24 novembre 2000, n. 340 – Disposizioni per la semplificazione di procedimenti amministrativi » 97

8) Il difensore civico negli statuti delle nuove regioni – proposta del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano » 98

9) Comunicazione alla 7e table ronde avec les ombudsmen européens – Zurigo dal 21 al 23 novembre 2001, sul tema « Droits de l'homme et la police » .. » 105

PREMESSA

La presente relazione è la quinta da me predisposta nell'adempimento dell'obbligo legislativo di riferire annualmente sull'attività svolta nell'anno precedente. La prima relazione riguardava l'anno 1997, questa l'anno 2001.

Nel corso di tale quinquennio si sono verificati vari radicali cambiamenti nella situazione normativa riguardante l'attività della difesa civica, che sono stati già nelle relazioni precedenti adeguatamente indicati; qui basti sottolineare che all'inizio del 1997 l'ambito di intervento di questo ufficio era limitato all'amministrazione regionale ed agli enti locali convenzionati, mentre oggi esso ricomprende inoltre quasi tutta l'amministrazione dello stato e di tutti gli enti locali siti nella regione che non siano dotati di un proprio difensore civico. Va ricordata altresì la concessione a questo ufficio, ad opera di varie leggi nazionali, di specifici, incisivi poteri quale la possibilità di intervento a tutela del diritto di accesso ovvero la nomina di commissari ad acta.

Secondo una prassi consolidata la relazione illustra unitariamente l'attività svolta nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle degli enti locali della Liguria, da un lato, e delle varie amministrazioni statali dall'altro. Ciò allo scopo di fornire una panoramica complessiva ed organica di tutti gli interventi effettuati, ai sensi sia dell'art. 8 della legge regionale 5/8/1986 n.17 (e sucessive modificazioni) che dell'art. 16 della legge nazionale 15/5/1997 n. 127.

Il lavoro dell'anno decorso, ed in alcune parti anche la presente relazione, sono stati svolti da chi scrive con la fattiva opera dei collaboratori:

Geom. Vincenzo Gentile	- dirigente dell'Ufficio,
Avv. Luigi Pincin	- Funzionario,
Sig.ra Maria Luisa Casaccia	- Funzionario,
Sig.ra Maria Paola Franciois	- Funzionario,
Sig.ra Olga Faralli	- Funzionario,
Sig.ra Maria Elmira Bernabei	- Esecutore,
Sig.na Daniela Curcumi	- Esecutore,
Sig. Mauro Teso	- Esecutore.

Genova, 28 gennaio 2002

Roberto Sciacchitano

PARTE PRIMA

Osservazioni generali

1) Il ruolo del difensore civico.

Dopo un'esperienza quinquennale il giudizio sulla validità dell'istituto della difesa civica non si è modificato, anzi si è vieppiù rinsaldato: infatti accade quotidianamente di verificare le gravi carenze delle varie pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini: vediamo a volte negare diritti evidenti dei cittadini o procedere con lentezza (per non dire omissione) inaccettabile per giungere addirittura, in taluni casi, a disattendere lo stesso intervento del difensore civico. Su quest'ultimo punto posso affermare con sicurezza che vari uffici pubblici non hanno ancora compreso il significato dell'azione di questo ufficio, a tal punto che di fronte a reiterati silenzi ho ritenuto necessario in alcuni casi inviare una segnalazione alla procura della repubblica competente.

Ho dovuto in tali occasioni constatare ancora una volta gli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un difensore civico nazionale, in grado di farsi valere direttamente nei confronti delle amministrazioni centrali dello stato, e dalla ulteriore mancanza di una norma che, per ovviare a tale stato di fatto, attribuisca espressamente al difensore civico regionale la potestà di rivolgersi a tutti gli uffici pubblici esistenti nell'ambito del territorio nazionale per procedimenti interessanti i cittadini residenti nella regione di pertinenza: una norma del genere di quella qui ipotizzata (e costituente l'oggetto di una richiesta del comitato di coordinamento dei difensori civici regionali) potrebbe risolvere il problema garantendo a tutti i cittadini una efficace tutela alla quale tutti hanno certamente diritto.

Tutto ciò presuppone la pacifica accettazione dell'idea che la difesa civica costituisce una garanzia necessaria per i cittadini in uno stato di diritto. In realtà tutta l'organizzazione pubblica, in tutti i suoi vari uffici e livelli, dovrebbe costituire essa stessa una garanzia suffi-

ciente per i cittadini, ma ciò vale sul piano della teoria, mentre nella realtà sono sempre stati necessari dei correttivi, che vanno dai giudici di Berlino di illuministica memoria al più agile strumento che ad oggi sia stato inventato, cioè l'ombudsman che interviene in via breve e non contenziosa per garantire il rispetto dei diritti sostanziali.

2) Iniziative internazionali.

Il ruolo della difesa civica è questo: costituire una ulteriore garanzia, a fianco di quelle più tradizionali, a vantaggio dei cittadini. La consapevolezza di tutto ciò si va sempre più diffondendo, le organizzazioni che tutelano i diritti si moltiplicano, a livello internazionale è tutto un proliferare di iniziative. Voglio ricordare il seminario svoltosi a Bruxelles dal 19 al 21 settembre 2001, cui hanno preso parte sia i difensori civici nazionali che quelli regionali europei e che ha affrontato il tema "les ombudsmen contre la discrimination"; a tale seminario ho partecipato personalmente, facendo anche un intervento in favore del ripetersi di iniziative di eguale dimensione, piuttosto che proseguire nella prassi precedente di convegni separati rispettivamente per i difensori nazionali e per quelli regionali (nello stesso senso si è successivamente espresso il comitato di coordinamento dei difensori regionali italiani). Ricordo inoltre la tavola rotonda con gli ombudsmen europei svoltasi a Zurigo dal 21 al 23 Novembre 2001, al quale ho inviato un intervento scritto sul tema "droits de l'homme ed la police" (riprodotto in appendice, al n. 9).

In questi convegni è stato posto molto in evidenza il valore dello strumento per la risoluzione delle controversie costituito dalla equità, la quale è posta a base tra l'altro di numerose decisioni della corte europea per i diritti dell'uomo[1], e della mediazione quale modus operandi fondamentale che si va affermando per la soluzione delle controversie[2]. L'equità, ricercata appunto attraverso la mediazione, costituisce

[1] cfr. relazione di R.Colignon, Presidente del Parlamento vallone, al convegno di Bruxelles citato nel testo.

[2] cfr. la relazione di E.Volckrick allo stesso convegno.

il modo nuovo, nelle sue dimensioni attuali, per cercare di ottenere risultati positivi, per quanto possibile, rapidi e sopra tutto indolori nella soluzione delle controversie; non a caso simili strumenti di intervento trovano una particolare diffusione in momenti come quello presente, in cui in tutto il mondo maggiormente si fa sentire l'impostazione pragmatica propria dei popoli di cultura anglosassone (lo stesso ombudsman è un prodotto di tale cultura).

La difesa civica, anche in Italia, deve cercare di utilizzare al massimo tali tecniche di intervento, che tuttavia non sono facilmente apprendibili né applicabili. Fra l'altro va notato che rimane insoluto, ad una coscienza razionale, il problema dell'esatto punto di confine fra la equità e lo stretto diritto. Per gli anglosassoni questo non costituisce una difficoltà insormontabile perché attraverso la già ricordata mediazione e la prevalenza del senso pratico sulla teoria essi riescono a non avvertire il potenziale stridore tra norma astratta e giustizia del caso concreto. A noi, eredi degeneri della cultura latina, riesce invece più difficile superare la lettera scritta della legge in favore di una interpretazione sostanziale dei valori tutelati, ma penso che alla lunga gli indubbi vantaggi finiranno per imporsi. Tuttavia non sarà facile, nel caso dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, convincere la burocrazia ad accettare la prevalenza della sostanza sulla forma; e ciò tanto perché in ogni burocrazia, ma la nostra in misura non seconda a nessuno, si regge spesso sul rifiuto delle responsabilità, anche se numerose leggi degli ultimi anni hanno cercato, fino ad ora senza grande successo, di responsabilizzare il singolo funzionario e liberarlo dalle pastoie (peraltro per lui più comode) di leggi, regolamenti e circolari.

Nella stessa direzione si muove la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata – per ora peraltro senza efficacia giuridicamente vincolante, anche se la sua valenza di indirizzo è palese – nel dicembre 2000 a Nizza: basti vedere l'art. 41 che stabilisce il diritto di ogni cittadino ad un trattamento equo e tempestivo delle questioni amministrative che lo riguardano, ovvero gli artt. 43 e 44 in tema di diritto di rivolgersi al mediatore dell'Unione (per i casi che investono

direttamente la comunità; il principio è tuttavia estensibile ad ogni livello) ed il diritto di petizione. L'art. 47, poi, stabilisce il diritto ad un giudizio equo e sollecito. Infine l'art. 54 stabilisce il divieto dell'abuso del diritto. Ho citato soltanto le disposizioni più direttamente attinenti all'argomento della tutela dei diritti umani nella carta europea ma a una semplice lettura può dimostrare come tutto il documento sia rivolto alla garanzia dei cittadini dalle aggressioni, sopra tutto se provenienti dalla parte più forte.

Sotto questo profilo la carta europea si colloca nel filone di tutte le dichiarazioni e disposizioni precedenti che sono state adottate a garanzia dei diritti umani, a partire dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni unite avente la data del 10/12/1948 alla convenzione di Roma del 4/11/1950 (con relativo protocollo addizionale di Parigi del 20/3/1952, entrambi ratificati dall'Italia con legge 848/55); ricordiamo ancora soltanto (per evitare una troppo lunga elencazione) il trattato di Maastricht sulla Unione europea, stipulato il 7/2/1992, e in particolare il suo art. 6 commi 1 e 2 sui diritti dell'uomo.

3) Scarsa conoscenza dell'istituto e dei suoi compiti

Da tale complesso di disposizioni si ricava la necessità che la difesa civica, istituita per la tutela incisiva e sollecita dei diritti umani, venga sempre più potenziata e, sopra tutto, divenga patrimonio culturale comune a tutti. Sotto questo profilo, purtroppo, ho dovuto constatare molte volte che le stesse persone che si rivolgevano al mio ufficio non avevano sovente le idee chiare, in quanto confondevano il difensore civico ed il giudice di pace, ovvero ritenevano che il compito di questo ufficio fosse quello di fornire una assistenza legale gratuita, ma di parte, ai cittadini.

Occorre quindi una forte azione di informazione diretta dei potenziali intreressati a rivolgersi a questo ufficio. Tale opera è stata effettuata nei limiti del possibile, da questo ufficio mediante la predisposizione e diffusione, già negli anni scorsi, di un opuscolo illustrativo finanziato dalla Regione (che non ha frapposto difficoltà di natura economica). Tuttavia occorrerebbe compiere uno sforzo ancora più

ampio e penetrante, magari anche attraverso il ricorso ad altri canali di informazione; il compito relativo dovrà essere svolto ovviamente dai servizi competenti della regione, ma la necessità di un impegno più intenso va vigorosamente sottolineata.

Analogamente – e qui il compito ricade sugli organi dirigenti le varie amministrazioni, a tutti i livelli – occorre che vengano sensibilizzati maggiormente gli uffici destinatari dei possibili interventi del difensore civico, affinché le sue richieste siano evase tempestivamente e le sue argomentazioni vengano prese nella debita attenzione, senza alcun aprioristico trinceramento dietro le istruzioni gerarchicamente ricevute.

4) Il nuovo statuto regionale.

L'art. 123 della costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 1/99, ha stabilito che le regioni (a statuto ordinario; fra queste rientra anche la Liguria) si debbono dotare di uno statuto che determini la forma di governo regionale ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. E' evidente che nell'ambito di tale normativa fondamentale della regione non può mancare un posto adeguato per il difensore civico. Ed infatti la commissione consiliare appositamente costituita per elaborare la stesura del nuovo statuto, nel licenziare in data 22/6/2001 un "documento di principi ed indirizzi per la stesura del nuovo statuto della regione," ha espressamente dichiarato tra l'altro: *"Nello statuto dovrà anche assumere adeguato rilievo la figura del Difensore Civico, inteso anche come organo di tutela nei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Fermo restando che la disciplina puntuale sarà, come in passato, definita da apposita legge, le norme statutarie dovranno essenzialmente sottolineare l'indipendenza dell'organismo, le sue peculiarità, nonché conferire maggior vigore al suo potere di intervento."*

Per portare un contributo derivante dall'esperienza all'opera di potenziamento dell'istituto ho indirizzato al presidente ed ai vice presidenti del consiglio regionale ed al presidente della commissione per la riforma dello statuto, oltre che al presidente della giunta regionale, al

presidente della commissione consiliare per la riforma dello statuto ed al presidente della commissione per le riforme istituzionali, una lettera contenente le seguenti proposte:

a) autonomia funzionale del difensore civico;
b) eventuale scelta da parte del difensore civico del personale addetto al proprio ufficio, ovvero previsione di un gradimento sul personale assegnato;
c) potere di nomina di consulenti, sia interni che esterni all'amministrazione regionale;
d) eventuale autonomia contabile (che esiste presso strutture analoghe di altre regioni, sulla quale avrei tuttavia delle perplessità);
e) possibilità ed eventuali limiti della "prorogatio" in caso di non immediata sostituzione del difensore civico alla scadenza;
f) eventuale possibilità di riconferma per una sola volta, ed eventualmente per un periodo più limitato, del difensore civico alla scadenza (cosa che più della metà delle leggi regionali prevede);
g) potere di sospensione, per un periodo limitato, della esecutività degli atti amministrativi in caso di ricorso al difensore civico da parte del cittadino;
h) riaffermazione espressa dell'obbligo di ogni ufficio della pubblica amministrazione di rispondere alle richieste del Difensore civico entro un termine stabilito dalla richiesta stessa, con la enunciazione di una esauriente motivazione in caso di dissenso dal parere manifestato dal Difensore civico; espressa menzione, ancorché a rigore non necessaria, della possibilità per il difensore civico di nominare un commissario ad acta a tutela del diritto di accesso negato dall'amministrazione;
i) infine una rimeditazione dei rapporti fra difensore civico e CO.RE.CO., con eventuale previsione espressa anche di poteri di consulenza del difensore civico in favore degli enti locali.

A sua volta il comitato di coordinamento fra i difensori civici, in occasione della discussione parlamentare della legge di semplificazione amministrativa per l'anno 2001 (disegno di legge governativo n.

776, presentato al Senato con comunicazione del 25/10/2001), ha avanzato una serie di proposte, così formulate:

"a) il difensore civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti lesivi dei principi di buona amministrazione e di dignità della persona. Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;

b) fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il difensore civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro ente erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie, funzioni di promozioni di atti di riforma;

c) il difensore civico, nei casi stabiliti dalla legge, fissa i termini per provvedere, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, nomina i commissari ad acta;

d) il difensore civico è scelto dalle assemblee elettive e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;

e) il difensore civico opera in autonomia ed indipendenza, agisce su richiesta o di propria iniziativa, nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altre autorità;

f) gli istituti che definiscono lo status del difensore civico assicurano condizioni adeguate per l'assolvimento dei suoi compiti;

g) il difensore civico ha accesso a tutti gli atti, documenti e informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni ed ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli collaborazione;

h) il sistema di difesa civica della repubblica è costituito dai difensori civici regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e dai difensori civici degli enti locali opportunamente tra loro coordinati, al fine di assicurare la tutela nei confronti di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali nonché dei correlati sistemi di erogazione di pubblici servizi;

i) le Regioni, le Provincie autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni del difensore civico, assegnano le risorse necessarie e gli riconoscono autonomia organizzativa per assicurare l'indipendenza e l'efficacia della sua azione;
j) la legge determina le modalità di esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del difensore civico da parte di Regioni, Province autonome ed Enti locali."

Anche in questo caso è evidente l'intento collaborativo dei difensori civici che hanno inteso portare al legislatore la testimonianza, basata sulla diretta esperienza, dei problemi che a loro avviso richiedono una soluzione, in tal modo adempiendo ad uno dei compiti espressamente attribuiti loro dall'art. 16 della legge 15/5/1997 n. 127.

5) La dotazione dell'ufficio.

Passando ad un altro argomento ricordo che in tutte le relazioni precedenti avevo dovuto lamentare la insufficienza della dotazione dell'ufficio, sopra tutto per quanto riguarda il numero delle persone addette, ma anche con riferimento agli strumenti operativi. Mi è quindi particolarmente gradito dare atto quest'anno di una netta inversione di tendenza: con l'apporto di nuovi funzionari e di mezzi adeguati la situazione è migliorata a tal punto da poter affermare che l'ufficio è stato posto in condizioni di svolgere senza difficoltà il proprio lavoro: attualmente, infatti, sono presenti, oltre al dirigente, quattro funzionari e tre ausiliari, mentre ogni stanza dispone attualmente di un computer in grado di consentire un rapido svolgimento del lavoro. Sono lieto di poter dare questo riconoscimento alla presidenza del consiglio regionale, dopo le (giustificate) doglianze degli anni passati.

6) Uso della potestà di segnalazione e proposta.

L'art. 16 della legge 15/5/1997 n. 127 attribuisce al difensore civico, tra l'altro, la potestà di fare segnalazioni e proposte alle pubbliche amministrazioni. Di tale possibilità è stato fatto uso quelle volte che apparisse la necessità di un intervento amministrativo o regolamentare che risolvesse problemi riguardanti i cittadini. A titolo esem-

plificativo ricordo la segnalazione ad un comune della necessità di consentire ai cittadini che avessero dato in comodato a stretti congiunti un proprio immobile di beneficiare della riduzione dell'I.C.I senza bisogno di registrazione del contratto verbale (a cui l'amministrazione alla fine si è adeguata),la necessità di definire concretamente i poteri delle commissioni miste conciliative istituite dalle USL e da talune aziende ospedaliere, la necessità di un intervento normativo che ponga rimedio alla soppressione dell'ospedale militare a cui venivano inviati i cittadini disabili per l'accertamento delle condizioni di salute preliminare alla concessione dei benefici di legge. Aggiungo ancora la menzione di una segnalazione inoltrata alla amministrazione regionale in materia di interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici: in proposito un disegno di legge della giunta regionale prevede, tra l'altro, la efficacia dell'approvazione del progetto da parte del comune come strumento con cui i promotori, purché rappresentino il 51% della proprietà dell'immobile, possono ottenere l'espropriazione dei beni dei dissenzienti. Una norma simile già è in vigore, ma richiede che i promotori raggiungano il 75% della proprietà complessiva. Ho quindi ritenuto opportuno segnalare la delicatezza del problema e la necessità di norme più analitiche di quelle contenute nel disegno, anche sotto il profilo dell'indennità di esproprio (non contemplata nel testo).

7) Nomina commissari ad acta

L'art. 17 comma 45 della legge 15 maggio 1997, n, 167 prevedeva che, qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.

Successivamente l'art. 136 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha confermato quanto sopra ampliando la competenza a tutti gli enti locali, così come definiti dall'art. 2 dello stesso decreto, intendendosi per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni; le

norme del citato testo unico si applicano altresì , salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

L'entrata in vigore delle suddette norme ha comportato un notevole aggravio di lavoro per il personale assegnato alla struttura del difensore civico; infatti le richieste di intervento sono aumentate in maniera considerevole arrivando a più di 200 (duecento).

La maggior parte dei procedimenti avviati ha riguardato molti comuni della regione in quanto ritenuti inadempienti agli adempimenti previsti

1. dalla legge regionale n. 4 del 24/01/1985 relativa alla devoluzione di contributi di urbanizzazione secondaria a favore delle confessioni religiose che ne facciano richiesta (curia vescovile, ecc.),
2. dalla legge regionale n. 12 del 20/03/1998 riguardante le classificazioni acustiche comunali per le quali i comuni, sebbene sia scaduto il termine previsto dalla legge, non avevano ancora provveduto ad assegnare incarico per la redazione del piano a tecnici qualificati,
3. dalla legge regionale 16/08/1995, n. 43 concernente l'organizzazione del servizio idrico integrato all'interno di Ambito Ottimale di Gestione individuato nelle province di Genova e Savona.
4. da leggi diverse per approvazione conti consuntivi di enti locali, liquidazione compensi dovuti per servizi effettuati, ecc.,

PARTE SECONDA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO

A) Enti Convenzionati

Nell'anno 2001 si è ulteriormente ampliato il carico di lavoro dell'ufficio del difensore civico a seguito dell'aumento del numero degli enti locali che, non avendo provveduto alla nomina di proprio difensore civico, rientrano nella competenza del difensore civico regionale.

Gli enti convenzionati, invece, alla data del 31 dicembre 2001, ammontavano a complessivi n. 70, distinti come segue:

n° 32 Provincia di Genova;

n. 8 Provincia di Imperia;

n° 16 Provincia di La Spezia;

n° 14 Provincia di Savona

Gli Enti convenzionati sono più dettagliatamente indicati negli specchietti A), B), C) e D) che seguono.

Va comunque ricordato che, per effetto dell'art. 5, comma 7 sub. e) della legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 e successive modificazioni, questo Ufficio può intervenire direttamente nei confronti di tutti gli enti locali privi di un proprio difensore civico.

A) PROVINCIA DI GENOVA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	07/03/1989
Comune di Arenzano	08/08/2000
Comune di Bargagli	27/03/2000
Comune di Borzonasca	03/11/1998
Comune di Camogli	19/11/1994
Comune di Campomorone	17/04/1998
Comune di Castiglione Chiavarese	15/05/1996
Comune di Ceranesi	04/11/1997
Comune di Cogoleto	25/06/1996
Comune di Cogorno	27/05/1996
Comune di Crocefieschi	30/06/1997
Comune di Davagna	23/12/1998
Comune di Leivi	08/08/2000
Comune di Masone	25/07/1996
Comune di Mele	07/04/1998
Comune di Mignanego	14/05/1993
Comune di Montebruno	20/05/1996
Comune di Neirone	03/07/1996
Comune di Pieve Ligure	14/05/1996
Comune di Propata	07/07/1997
Comune di Rapallo	17/07/1996
Comune di Rezzoaglio	20/12/2000
Comune di San Colombano Certenoli	05/11/1998
Comune di Sestri Levante	28/05/1997
Comune di Sori	14/02/1990
Comune di Torriglia	02/06/1997
Comune di Tribogna	09/02/1993
Comune di Uscio	11/05/1998
Comune di Vobbia	01/09/1997
Comune di Zoagli	14/11/1997
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	12/05/1997
Comunità Montana Val Petronio	09/09/1997

B) PROVINCIA DI IMPERIA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/01/1989
Comune di Cervo	25/06/1996
Comune di Mendatica	08/07/1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	18/07/1997
Comune di Ospedaletti	23/03/1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29/10/1998
Comune di Ventimiglia	05/06/1989
Comune di Vessalico	23/05/1997

C) PROVINCIA DI LA SPEZIA

ente convenzionato	data convenzione
Comune di Ameglia	07/02/1989
Comune di Bolano	15/03/1998
Comune di Borghetto Vara	02/02/1998
Comune di Calice al Cornoviglio	29/07/1997
Comune di Carro	27/11/1997
Comune di Framura	10/03/1989
Comune di Lerici	27/08/1998
Comune di Ortonovo	02/09/1996
Comune di Pignone	16/07/2001
Comune di Porto Venere	04/09/1996
Comune di Riccò del Golfo	03/05/1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	07/02/1989
Comune di Sarzana	24/03/1989
Comune di Zignago	23/03/1993
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1988

D) PROVINCIA DI SAVONA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/05/1991
Comune di Altare	06/10/1998
Comune di Andora	03/08/1989
Comune di Bergeggi	22/10/1996
Comune di Cairo Montenotte	11/07/1997
Comune di Carcare	30/12/1997
Comune di Cengio	28/07/1998
Comune di Ceriale	20/07/1989
Comune di Laigueglia	23/03/1993
Comune di Noli	26/07/1997
Comune di Orco Feglino	25/11/1998
Comune di Savona	00/03/1989
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	02/06/1989

B) Dati Statistici

I dati statistici forniscono elementi molto utili per lo studio dell'Istituto: l'elevato numero di osservazioni deve poi essere elaborato e interpretato al fine di consentire un più approfondito esame di tutto il materiale riferito.

Peraltro occorre preliminarmente precisare che nel materiale statistico riportato non possono essere praticamente contemplati i numerosissimi interventi effettuati giorno per giorno per le vie informali.

Infatti, come infra meglio specificato, le pratiche che seguono la ordinaria prassi della protocollazione e della registrazione rappresentano una quota di molto inferiore all'effettiva attività svolta dall'ufficio.

A tutt'oggi non esiste (o quanto meno non è stata attivata perché di complessa attuazione) una strumentazione tecnologica che possa consentire una ordinata e precisa classificazione degli interventi effettuati per le vie telefoniche.

Tali interventi telefonici rappresentano l'attività preponderante, sotto il profilo quantitativo, fra quella svolta dall'ufficio.

Indicativamente, ma l'espressione numerica potrebbe in concreto essere più consistente, tali interventi si quantificano nell'ordine di 10.000.= circa.

Quasi sempre per telefono si svolge un'attività di consulenza che può risultare più o meno approfondita secondo le circostanze e le esigenze dell'interessato. I cittadini si rivolgono all'ufficio per i più svariati motivi: spesso, fraintendendone il ruolo, per avere consigli prettamente legali o per conoscere competenze o procedure proprie dell'Autorità Giudiziaria; a volte per un semplice "conforto" morale od uno sfogo legato ad una equiparazione dell'Ufficio del Difensore Civico ad un ufficio reclami (tout court); non di rado per chiedere informazioni di carattere generale (sul nominativo del Presidente della Regione, sull'orario di ricevimento del pubblico di qualche Ente, sulla lettura delle bollette della luce e del gas, sulla regolarità di una procedura amministrativa ecc.).

Anche per le ipotesi non rientranti nella competenza dell'Istituto

il personale operante nella struttura si impegna a fornire adeguato supporto informativo e, statisticamente, l'utenza risulta soddisfatta anche per questo tipo di interventi che pure nella loro "anomalia" rappresentano di fatto un serio aiuto per il cittadino.

Logicamente le richieste di intervento avvengono attraverso anche gli altri canali canonici di comunicazione e cioè per posta tradizionale e posta informatica (E-mail) nonché in conseguenza degli incontri presso la sede dell'Istituto ubicata in Genova viale Brigate Partigiane 2 e le sedi logisticamente dislocate nell'ambito del territorio regionale, nelle quali il personale dell'ufficio garantisce la propria presenza nelle giornate di venerdì così come meglio specificato e cioè:

1° venerdì

- Imperia c/o il palazzo della provincia in viale Matteotti n.147;
- Arenzano in via Giuseppe Verdi n. 49 cancello;

2° venerdì

- Savona c/o il palazzo della provincia in via IV novembre n.1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n.5;

3° venerdì

- La Spezia c/o l'ispettorato funzioni agricole della Regione Liguria in via XXIV Maggio n.3.- 3° piano;
- Recco c/o la sede del Giudice di Pace in Via XXV Aprile n. 1 (1)
- Savona c/o il palazzo della provincia in via IV novembre n.1;

4° venerdì

- Chiavari c/o la sede comunale in piazza dellOrto n.1;
- Sarzana c/o la sede comunale in piazza Matteotti n.5;
- Imperia c/o il palazzo della provincia in viale Matteotti n.147;

Presso dette sedi vi è stata un'affluenza di pubblico pari a complessive 600 unità circa ripartite in

n° 125 a Imperia;

n° 135 a Sarzana;

n° 100 a Savona;

n° 75 a La Spezia;
n° 75 ad Arenzano;
n° 80 a Chiavari;
n° 10 a Recco (sede decentrata di nuova istituzione).

Gli interventi registrati e protocollati in ordine cronologico e sistematico ammontano a 1371; essi rientrano nella competenza propria dell'Istituto contemplandovi le varie ipotesi di abusi, omissioni, ritardi, disfunzioni, irregolarità, carenze o inerzia delle pubbliche amministrazioni.

A questo proposito giova rilevare che le discipline "privatistiche" (diritto di famiglia, successorio, commerciale, contrattuale ecc.) che maggiormente coinvolgono i cittadini non rientrano nella competenza dell'Istituto e pertanto le pratiche ad esse relative non rientrano nel conteggio statistico sopra riferito. Resta comunque inteso che, non di rado, la riconosciuta disponibilità del personale dell'ufficio unita ad una qualificata professionalità e ad una consolidata esperienza, pur non potendo sostituire il ruolo proprio dell'avvocato o del magistrato, soddisfa le richieste dell'utente anche nell'ambito delle dette discipline "privatistiche".

Ma il dato maggiormente rilevante sotto il profilo statistico è rappresentato dalla percentuale di definizione positiva delle problematiche sottoposte all'attenzione dell'ufficio. Infatti mentre il numero degli interventi genericamente trattati dal difensore civico negli ultimi anni è stato piuttosto costante, nell'anno 2001, anche a seguito di un certosino lavoro di rafforzamento qualitativo e quantitativo del personale assegnato alla struttura (che ora si compone di un dirigente e sette dipendenti), sono stati raggiunti effettivi concreti risultati nella conclusione "utile" delle pratiche stesse. E cioè seguendo attentamente le singole situazioni affrontate ed intervenendo nelle stesse con argomentazioni tecniche mirate e motivate si sono ottenuti risultati forse insperati anche nel recente passato rivalutando, in termini di prestigio sociale, la figura istituzionale del difensore civico assurta sempre più ad un ruolo rilevante che il nostro ordinamento non può più disconoscere.

C) Singoli interventi

1) situazione degli stranieri comunitari.

La sig. A.B. , cittadina di uno stato diverso dalla Repubblica italiana ma appartenente all'Unione europea, riceveva dal comune di residenza un invito a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, e, stupefatta di tale richiesta mai ricevuta prima, si rivolgeva a questo ufficio.

Era facile appurare che il comune in questione (pur non dei minori della regione) ignorava il sistema normativo riguardante il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari (sarebbe far torto al funzionario addetto il sospettare che egli non identificasse lo stato straniero – fra l'altro confinante con l'Italia – come uno stato appartenente all'Unione europea).

Tale sistema normativo è il seguente: ai cittadini di altro stato della Unione europea non si applica il disposto dell'art. 15, comma 2, del DPR 394/99 (citato nella richiesta comunale) perché detto DPR 394/99 costituisce il regolamento attuativo del D.Lgs. 286/98, il quale a sua volta all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce espressamente la non applicabilità delle norme ivi contenute (e conseguentemente anche del regolamento attuativo) ai cittadini dell'Unione europea. A questi ultimi è invece applicabile il D. Lgs. 358/99, ed in particolare l'art. 1, il quale ha modificato il DPR 1656/65, già integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 470/92. Dall'art. 5 bis del cit. DPR 1656/65 nella formulazione attualmente in vigore si ricava che i cittadini della Unione europea hanno diritto al soggiorno nel territorio italiano a determinate condizioni (elencate dalla norma in esame), e possono a tal fine ottenere dalla autorità di pubblica sicurezza una carta di soggiorno di validità decennale, di cui non è prevista la presentazione all'anagrafe del comune di residenza.

Così chiarita la situazione riguardo al comune, emergeva tuttavia il fatto che la interessata non aveva mai richiesto la carta decennale di soggiorno. A tale problema si metteva peraltro immediato rimedio

mediante una telefonata all'ufficio di polizia competente, che con la massima cortesia provvedeva alla immediata regolarizzazione.

2) ubicazione di uffici della questura in uno stabile privato.

Alcuni condomini di un edificio di privata abitazione, nel quale alcuni locali sono stati destinati alla installazione di uffici della questura, fra cui l'ufficio passaporti, si rivolgevano a questo Ufficio segnalando i problemi che derivavano dall'afflusso di un rilevante numero di estranei, anche extracomunitari, all'interno dell'edificio per accedere ai locali della polizia.

La materia, riguardante direttamente l'attività della polizia, non rientrava nella mia competenza per espressa esclusione stabilita dall'art.16 della Legge 15/5/1997 n.127; tuttavia, come in altre occasioni, ritenevo doveroso trasmettere la segnalazione ricevuta al responsabile, cioè nel caso al questore, per quanto di sua competenza.

Il questore rispondeva cortesemente segnalando tutte le cautele che erano state adottate per evitare disagi ai privati abitanti dell'edificio; egli faceva tuttavia presente che non era possibile il trasferimento degli uffici. In ogni modo assicurava il massimo impegno per contenere al massimo il disturbo.

Di tale risposta rendevo edotti gli interessati, null'altro potendo fare (anche perché la scelta dell'ubicazione degli uffici rientra palesemente nella discrezionalità amministrativa).

Successivamente si è appreso che l'ufficio di cui si tratta starebbe per essere riportato all'interno della questura, così che verrà a cessare l'inconveniente lamentato.

3) regolarizzazione posizione INPS in Lombardia.

Il sig. M.A. si è rivolto a questo ufficio sollecitando la regolarizzazione della sua posizione pensionistica, curata dall'INPS di Milano.

La richiesta veniva inoltrata, per competenza territoriale, al difensore civico della Lombardia, il quale interessava l'INPS di Milano, ottenendo quindi la conferma dell'avvenuta regolarizzazione.

La vicenda da un lato evidenzia l'incisività degli interventi del

difensore civico, che riescono rapidamente ad ottenere quanto il privato con le sue richieste non riesce a conseguire, da un altro lato pone in luce la utilità del collegamento fra i vari difensori civici istituiti nelle varie regioni, i quali attraverso un sistema di contatti simile alla figura giurisdizionale della rogatoria riescono in maniera corretta e rispettosa della legge ad assicurare la assistenza ai privati in tutte le regioni in cui è istituita la difesa civica.

4) richiesta di arretrati pensionistici (INPS)

Il sig. G.A. si è rivolto nell'anno 1999 a questo ufficio in quanto non riusciva ad ottenere il pagamento di arretrati di pensione dovutigli dall'INPS e chiesti fin dal 1992; egli non aveva nemmeno ricevuto risposta alle sue sollecitazioni (si trattava di una pratica in carico ad una sede periferica dell'ente previdenziale).

L'INPS in risposta alla richiesta di notizie comunicava che, a seguito di decisione favorevole della commissione provinciale per i ricorsi, la richiesta del sig. A. era stata accolta fin dall'anno 1998; peraltro la notizia dell'accoglimento non era stata trasmessa al pensionato, né tantomeno allo stesso, a suo dire, era mai stato corrisposto quanto gli spettava.

L'INPS successivamente (nel luglio dell'anno 2000) comunicava invece che nel maggio 1998 al sig. A. era stata versata una prima rata del capitale dovuto, mentre nel 1999 era stato effettuato il saldo (sia pure con un bonifico che erroneamente indicava l'imputazione di quanto pagato al debito maturato fino al maggio e non all'ottobre dell'ultimo anno di riferimento). La nota aggiungeva che erano già stati calcolati rivalutazione ed interessi sugli arretrati, mentre immediatamente dopo si sarebbe proceduto al calcolo ed alla liquidazione della ulteriore rivalutazione monetaria.

Nel maggio del 2001 il sig. A. si rifaceva vivo comunicando di non avere ancora ricevuto quanto promessogli.

Dopo ulteriori solleciti, finalmente a fine giugno 2001 l'INPS comunicava l'avvenuta liquidazione della rivalutazione, che sarebbe stata pagata con la rata di agosto.

Non essendo pervenute ulteriori notizie si deve ritenere che le ragioni del pensionato siano state finalmente soddisfatte. I tempi occorsi, come si vede, sono tuttavia stati veramente eccessivi, e l'ente è altresì incorso in omissioni ed errori che avrebbero dovuto essere evitati.

5) tempi occorrenti per il riconoscimento di due anni di servizio utili ai fini pensionistici.

Il sig. A.A. si è rivolto a questo ufficio lamentando che una sua richiesta presentata nel dicembre 1999 per ottenere il riconoscimento di due anni di servizio da lui prestati come utili ai fini pensionistici non aveva ottenuto ancora, dopo due anni, risposta positiva, se non quella di una richiesta di pagamento di oltre 5 milioni di "oneri" perché la domanda era stata presentata dopo oltre dieci anni dalla data utile.

Seguiva un carteggio con gli enti previdenziali interessati (INPS ed INPDAP), e solo dopo numerosi solleciti perveniva finalmente la comunicazione che "è stata avviato il procedimento teso alla valutazione del periodo di servizio"; all'esito di tale procedimento verrà operato il riconoscimento gratuito dei due anni utili ai fini pensionistici. L'episodio illustra in maniera emblematica, i tempi ed i modi di operare della burocrazia.

6) trattamento pensionistico corrisposto dall'INPS; problemi relativi alla integrazione al minimo.

Il sig. G.C., titolare di una pensione ENASARCO e di altra INPS, si vedeva ridotta quest'ultima con revoca della integrazione al minimo precedentemente concessagli per eccedenza del reddito complessivamente da lui percepito. Non convinto delle spiegazioni fornitegli dall'istituto previdenziale si rivolgeva a questo ufficio, il quale peraltro, approfonditamente esaminata la questione, doveva constatare la regolarità della procedura seguita dall'INPS.

La situazione normativa riguardante il sig. C. è stata ricapitolata con esattezza dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240 del 1994: in tale provvedimento è illustrato che la disciplina stabilita dal D.L. 463/83 contempla due distinte ipotesi, l'una relativa al limite definito

"esterno", che esclude (con il correttivo della così detta "cristallizzazione") la integrazione al minimo quando il titolare disponga di altri redditi superiori ad un certo ammontare, e l'altra riguardante il limite definito "interno", che nel concorso di più pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza con il limite reddituale, e quindi esclude, con effetto dall'1/10/1983, il cumulo di più pensioni integrate al minimo.

Il caso riguardante il sig. C. sembra riconducibile alla prima ipotesi, cioè alla esistenza, a fianco di una pensione (INPS) integrata al minimo, di altri redditi per un ammontare eccedente il limite di legge. Ciò ha comportato la "cristallizzazione" della pensione INPS al livello percepito alla suddetta data, ossia, in altre parole, il divieto di aumenti successivi al 30/9/1983 fino a totale riassorbimento della integrazione al minimo,. Naturalmente se, nel frattempo e dopo la data dell'1/10/1983, la pensione suddetta era stata aumentata, l'INPS, di fronte alla cristallizzazione al valore percepito a tale data, aveva il potere - dovere di recuperare le sole eccedenze corrisposte in più rispetto alla cristallizzazione, fino al limite della prescrizione. La sentenza della Corte costituzionale, fra le altre affermazioni, contiene quella della legittimità costituzionale di tale recupero (cfr. punto 6 della sentenza, prime quattro righe).

Così inquadrato il problema non esiste la possibilità di un comportamento diverso da quello seguito dall'INPS, tenuto conto che, dopo aver riportato l'importo della pensione al 1/10/1983, il recupero è stato limitato all'ultimo decennio precedente la data in cui esso è stato disposto. Ciò in applicazione dell'art. 1946 codice civile, posto che si trattava di un recupero di indebito e non di una corresponsione di trattamento pensionistico (per il quale soltanto sarebbe applicabile l'art. 2948 sub.4) invocato in linea subordinata dal richiedente).

Questi lamentava ancora che l'INPS che procedette nel 1992 ad un modesto recupero (£ 59.000) non abbia in tale occasione provveduto al globale ricalcolo della pensione cristallizzata; tuttavia tale fatto si è risolto in un vantaggio per il pensionato, perché se il recupero fosse stato disposto nel 1992 esso sarebbe risalito fino al 1983.

7) danni da sbalzo di tensione in utenza elettrica dell'ENEL

Il sig. M.L. si rivolgeva a questo ufficio lamentando di aver subito rilevanti danni a seguito di un elevato sbalzo di tensione dell'utenza elettrica a lui intestata; aveva interpellato telefonicamente l'ENEL, ottenendo dapprima l'invito a presentare una regolare domanda di rimborso; dopo l'avvenuta presentazione riceveva invece una comunicazione scritta in cui si affermava che nulla gli era dovuto in forza delle condizioni generali del contratto, essendosi trattato di un fatto accidentale.

Scrivevo quindi all'ENEL facendo presente che l'interessato riteneva illegittima la clausola (effettivamente esistente) di esonero da responsabilità, e chiedendo di verificare la sottoscrizione di tale clausola da parte dell'utente (necessaria trattandosi palesemente di clausola vessatoria).

In risposta non mi venivano indicati gli estremi di tale sottoscrizione, ma veniva ribadito in maniera del tutto generica che nulla era dovuto; tuttavia si aggiungeva che della pratica era stato investito l'assicuratore, a cui il cittadino poteva direttamente rivolgersi.

Successivamente non mi pervenivano altre notizie, per cui ignoro se alla fine l'utente sia stato risarcito o meno. Va tuttavia sottolineato l'atteggiamento dell'ente fornitore di energia, che dapprima richiede una esplicita domanda di rimborso, poi nega totalmente il risarcimento, e solo dopo l'intervento di questo ufficio si decide quantomeno a passare la pratica all'assicuratore, pur rimanendo inadempiente per quanto riguarda la mancata risposta alla richiesta di informazioni, con violazione pertanto della legge 241/90.

8) interruzione fornitura elettrica per morosità

Il dott. A.C. segnalava che nell'immobile da lui abitato si era verificata la sospensione della somministrazione dell' energia elettrica a cagione di una morosità dovuta a fatto dell'amministratore il quale, raccolte le quote dei condomini, non aveva versato l'importo all'ENEL.

Il dott. C. lamentava fra l'altro i gravi inconvenienti che potevano derivare da una sospensione non preannunciata della somministrazione, tenuto conto della conseguente non utilizzabilità dell'ascensore, della presenza di persone anziane e sole e via dicendo (la portata del disagio è facilmente intuibile).

Chieste informazioni all'ente fornitore dell'energia questo rispondeva invocando la correttezza del proprio operato ai sensi del contratto, e facendo presente che l'interruzione della fornitura consentiva un recupero molto più rapido del credito, e che una precedente prassi di anticipare la interruzione con l'affissione di un avviso era stata abbandonata per le frequenti contenzioni che ne erano derivate; si era pertanto tornati alla comunicazione al solo titolare del contratto (cioè l'amministratore).

La spiegazione non appariva convincente, innanzi tutto perché l'amministratore può essere (e nel caso era) responsabile della morosità per cui il preavviso era rimasto inascoltato; inoltre i possibili danni per le persone abitanti o presenti nell'edificio non erano tenuti nel debito conto.

Sottoponevo tali considerazioni all'ente fornitore, ma non ottenevo ulteriori risposte: ciò significa che l'ENEL intende proseguire unilateralmente nella via prescelta; non rimane che sottolineare come, se da una interruzione derivassero danni a terzi (rispetto al firmatario del contratto), non sarebbe escludibile a priori una responsabilità dell'ente fornitore, che non avrebbe chiaramente posto in essere tutte le cautele di prevenzione del caso.

9) apertura sportello per esazione bollette ENEL in Savona.

Una associazione di consumatori con sede a Savona con due note, rispettivamente in data 14 maggio e 8 giugno, indirizzate all'ENEL ed anche a questo ufficio, aveva richiesto – in conseguenza di numerose segnalazioni ricevute da cittadini savonesi – l'apertura di uno sportello per il pagamento delle bollette ENEL nel centro di Savona.

L'ufficio ha svolto un immediato intervento sull'ENEL facendo

presente all'ente che sarebbe stato opportuno venire incontro alle esigenze di quella fascia di popolazione più anziana che difficilmente si avvale del pagamento gratuito tramite INTERNET e chiedendo notizie in ordine alla possibilità di apertura del richiesto sportello.

L'ENEL riscontrando in maniera sollecita la richiesta ha comunicato che – valutata attentamente la questione – ha ritenuto di soddisfare la richiesta in questione e di conseguenza ha sottoscritto una convenzione con la Banca Popolare di Novara per il pagamento delle bollette.

10) successione nel contratto di utenza elettrica.

La sig.ra G.R. si è rivolta a questo ufficio verso la fine del novembre 2001 facendo presente che la utenza elettrica della sua abitazione era intestata al marito; alla morte di questi ella aveva chiesto la voltura, e le erano state addebitate le somme di 22,78 per contributo di allaccio (peraltro già esistente), 50,61 per diritto fisso, 15,49 per deposito cauzionale ed 10,33 per imposta di bollo sul contratto. In altri termini le veniva chiesto il pagamento di tutte le spese necessarie per la stipulazione di un nuovo contratto, mentre in realtà ella era soltanto subentrata, per diritto successorio, nel contratto già in corso, quale erede del marito, per cui le somme richieste non sarebbero in realtà dovute, od al limite dovute soltanto in parte.

Facevo presente quanto sopra alla società fornitrice dell'energia elettrica chiedendo i chiarimenti del caso. Ad oggi sono ancora in attesa della risposta; peraltro il tempo trascorso dalla spedizione della lettera di richiesta può essere stato troppo breve. Ciò non toglie che il problema, di entità economica non eccessiva ma nemmeno trascurabile, meriti un approfondimento.

11) imposta di bollo su denuncia di inizio attività edilizia minore.

Il geom. C.Z. ha inviato un esposto a numerosi destinatari, dal ministero delle finanze al comune, ivi compreso questo ufficio, lamentando l'interpretazione data dall'agenzia delle entrate all'art. 4 comma 7 della legge 493/93; tale norma, nell'intento di semplificare il proce-

dimento amministrativo riguardante l'attività edilizia minore, dispone che la richiesta di autorizzazione e correlativo atto di consenso vengano sostituiti da una semplice denuncia di inizio attività accompagnata da una relazione tecnica. Ebbene, l'agenzia delle entrate ha ritenuto che questi ultimi atti fossero assoggettati alle stesse norme fiscali che riguardavano gli atti precedentemente necessari, e cioè l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo su ogni pagina dei documenti nuovamente previsti. Tale conclusione è stata motivata con riferimento esclusivamente alla funzione dell'atto, che sostituendo quello precedentemente necessario doveva automaticamente prenderne il posto a tutti gli effetti.

E' stato facile al mio ufficio osservare che tale automaticità non era così certa, in quanto, dato il già ricordato intento semplificativo, sembra difficile che il legislatore abbia voluto mantenere tacitamente inalterato il regime fiscale: in realtà se si è voluto cambiare lo si è fatto (sembra una osservazione lapalissiana)... per cambiare qualcosa. Occorreva quindi esaminare se i nuovi atti rientravano, per se stessi, nella tariffa del bollo, e concludere per la loro sottoposizione ad esso soltanto se essi erano espressamente contemplati. Se così non fosse il ritenere ugualmente dovuta la tassa sarebbe la prova di un vieto fiscalismo non sorretto né dall'interpretazione letterale né da quella logica.

12) necessità di produrre la ricevuta originale di un versamento non dovuto effettuato in favore dell'erario per poterne ottenere il rimborso.

La sig. L.R. segnalava di aver effettuato un versamento in favore dell'ufficio URAR in forza di ingiunzione, benchè esso non fosse in realtà dovuto, e di averne quindi richiesto il rimborso, ricevendo la richiesta di produrre, consegnandola all'Ufficio URAR, la ricevuta originale del pagamento. Non ritenendo corretta tale richiesta la signora si rivolgeva a questo ufficio.

Ricevuta la segnalazione richiedevo chiarimenti all'ufficio debitore, a cui facevo notare che la ricevuta originale apparteneva a chi aveva effettuato il pagamento, e che per il rimborso avrebbe dovuto essere sufficiente una copia autentica, a parte il fatto che l'ufficio

avrebbe anche potuto accertare direttamente di aver ricevuto il pagamento in questione. Tuttavia l'ufficio URAR rispondeva facendo presente che la necessità della produzione della ricevuta originale come condizione per ottenere il rimborso era stabilita, oltre che da una circolare dell'Intendenza di finanza territorialmente competente, dal D.M. 10/7/1969, art. 394.

Tale richiesta, a quanto posso ipotizzare, trova una motivazione nell'intento di evitare che un creditore fraudolento richieda una seconda volta il rimborso; tale motivazione, se vera, trasuderebbe diffidenza sia verso i cittadini sia verso la stessa efficienza degli uffici, e valuterà il lettore quindi quanto essa sia valida. Rimane il fatto che la pubblica amministrazione non esita a stabilire a proprio favore regole, che non è fuor di luogo definire privilegiate, del tutto difformi da quelle vigenti fra i privati cittadini, anche relativamente a rapporti di consistenza economica del tutto irrisoria. Non è questo il rapporto di fiducia fra stato e cittadini che i moderni orientamenti vorrebbero instaurato.

13) rimborso IRPEF negato.

Il sig. L.A.P. aveva ottenuto dalla commissione tributaria provinciale l'accoglimento della sua richiesta a percepire un rimborso d'imposta IRPEF sul t.f.r.; tuttavia l'amministrazione delle imposte ha ricorso prima alla commissione regionale e poi a quella centrale, sempre risultando soccombente. A questo punto, non ottenendo ancora il pagamento di quanto spettantegli, il sig. P. si è rivolto a questo ufficio. L'agenzia delle entrate a questo punto ha precisato che il credito del sig. P. è di sole £ 16.000, e pertanto non è rimborsabile; viceversa i ben diversi calcoli effettuati dal contribuente sarebbero errati perché il periodo da considerare è più breve, e poi perché la CTP si limita a dichiarare applicabile ai contribuenti, come nel caso, la L.482/85, ordinando il rimborso a condizione che esso sia dovuto.

Si deve tuttavia osservare che, se così stavano le cose, riesce incomprensibile l'accanimento dell'amministrazione che ha fatto ricorso a tutte le impugnazioni consentite per contrastare il diritto astratto del contribuente, quando un semplice calcolo avrebbe immediatamen-

te dimostrato che nulla era in concreto dovuto. Se il cittadino avesse saputo subito che non aveva nulla da riscuotere si sarebbe risparmiato lunghe attese, ansie e forse spese, e l'amministrazione a sua volta avrebbe risparmiato tempo e fatica dei propri funzionari. L'episodio denota una mancanza di concretezza, di pragmatismo si deve dire, che dimostra come l'operato delle amministrazioni pubbliche italiane sia a volte (più o meno frequentemente non si può qui stabilire) ancorato a schemi formalistici del tutto avulsi dalla realtà.

14) notifica erronea di un verbale di violazione alle norme sulla circolazione stradale ad un presunto coobbligato solidale.

Il sig A.S. riceveva un verbale di contestazione di violazione stradale a lui elevato a titolo di corresponsabilità perché proprietario del veicolo coinvolto. Egli tuttavia faceva presente a questo ufficio di non conoscere l'autore della violazione e che il veicolo identificato dal numero di targa riportato sul verbale, che gli apparteneva, non era mai stato da lui ceduto o dato in uso al contravventore.

Trasmettevo la doglianza del sig. S. al comando della polizia municipale, ed in risposta ricevevo notizia che, accertato l'errore di trascrizione, il verbale a carico del sig. S. non avrebbe avuto ulteriore corso.

Il risultato conseguito dall'intervento di questo ufficio è importante, perché ha consentito che un errore commesso a danno di un cittadino venisse accertato senza formalità procedurali e tempi dilazionati, quali sarebbero stati richiesti da ricorsi formali. Va quindi elogiata la disponibilità della polizia municipale interessata.

15) verbale relativo ad asserita violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La sig. M.N. ha segnalato di aver ricevuto un verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale (sosta in zona a traffico limitato senza autorizzazione) che sarebbe stato accertato nei confronti del ciclomotore di proprietà della stessa signora, in una città distante da quella di residenza più di 500 chilometri. La sig.

N. asseriva di non essere mai stata in tale città con il proprio motoveicolo, né alla guida di esso né avendolo trasportato su altro mezzo, come poteva dimostrare con numerose testimonianze.

L'ufficio sanzioni amministrative del comune dove era stato effettuato l'accertamento rispondeva facendo presente di aver avviato la istruttoria del caso per poi trasmettere gli atti al prefetto per la decisione.

Non è più pervenuta alcuna notizia in merito, per cui si deve ritenere che il problema sia stato risolto favorevolmente per la interessata.

15 bis) violazione sulle norme della circolazione stradale contestata a persona estranea ai fatti.

La sig. D.A., proprietaria di una autovettura "Fiat Punto", riceveva da un comune italiano di primaria importanza situato in altra regione un verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale (guida e contestuale uso di telefono cellulare), asseritamente commessa dal conducente dell'autovettura avente il numero di targa appartenente alla sig. A., ed indicata come "Fiat aut". Poiché la signora sosteneva di non essere mai stata in tale città con la propria auto ella richiedeva l'intervento di questo ufficio, il quale scriveva al comando della polizia municipale del luogo in cui era stato redatto il verbale facendo presenti le ragioni avanzate dalla sig. A.

Si trattava di un intervento consapevolmente effettuato al di fuori dell'ambito territoriale di competenza di questo ufficio, allo scopo di fornire un aiuto alla richiedente, limitato alla semplice segnalazione delle ragioni della interessata, ovviamente senza l'uso dei poteri spettanti all'ufficio entro l'ambito regionale. Segnalazioni di tale tipo non sono frequenti ma nemmeno estranee alla prassi operativa di questo ufficio, in quanto in tal modo è possibile a volte risolvere in maniera informale dei problemi che diversamente i cittadini dovrebbero affrontare in maniera formale con oneri e tempi tutt'altro che lievi. Già in passato interventi analoghi presso i ministeri od anche nella materia specifica della circolazione stradale hanno dato un risultato positivo.

Nel caso in esame l'ufficio comunale interpellato rispondeva alla

segnalazione riconoscendo la improcedibilità del verbale di accertamento in questione in quanto la violazione "è stata rilevata a carico di un veicolo di marca "Renault".

La incompetenza territoriale ha impedito ulteriori approfondimenti sull'automezzo a bordo del quale era stata commessa l'infrazione. D'altra parte le ragioni della richiedente, per un motivo o per l'altro, hanno trovato accoglimento, e tanto per la sig. A. era più che sufficiente.

16) revisione catastale.

Nella relazione per l'anno 2000 avevo segnalato (pag.57) il caso di numerosi cittadini che avevano presentato da molti anni delle richieste di revisione del classamento di beni immobili, successivamente andate smarrite e pertanto rimaste inevase. Il problema era stato sottoposto all'Ufficio del territorio competente, che aveva assicurato un intervento riparatore non appena possibile. Nel frattempo alcuni interessati avevano continuato ad insistere, ed in conseguenza era continuata la pressione di questo Ufficio su quello del territorio.

Adesso sono lieto di dare atto che uno dei casi più importanti - perché riguardante tutte le unità immobiliari di un caseggiato esistente in una delle cittadine che fanno corona al capoluogo regionale – è stato felicemente risolto con soddisfazione delle legittime richieste dei cittadini interessati.

17) tassabilità in maniera differenziata ai fini ICI di abitazione principale e pertinenze.

Il sig. F.P., residente in una località della riviera, si rivolgeva a questo ufficio lamentando che il comune intendesse applicare una tariffa diversa per l'applicazione dell'ICI ad una abitazione ed al relativo box, situato nelle vicinanze ma in immobile diverso; e ciò in violazione di una circolare del ministero delle finanze (la n.3/FL del 7/3/2001).

Il comune, richiesto di informazioni, precisava che ai sensi di una delibera comunale la aliquota di imposta ICI per le pertinenze dell'abitazione principale veniva applicata soltanto se i due immobili erano

ubicati nello stesso edificio: ciò perché la definizione di pertinenza "rimane nella regolamentazione dell'Ente", come sancito in materia di autonomia regolamentare, e come sarebbe stato confermato da un parere del Consiglio di Stato richiamato nella circolare 114/E del 25/5/99.

A tale tesi replicavo facendo presente di non poterla condividere: innanzi tutto il parere del Consiglio di Stato riconosce in principalità la correttezza dell'uguale trattamento di immobile principale e pertinenza; le deroghe ritenute ammissibili, al fine di evitare problemi interpretativi o per risolvere situazioni in precedenza mai affrontate (individuazione del tipo di immobili e loro numero), non paiono in nessun caso riferibili al caso di un immobile principale dotato di una sola pertinenza. Aggiungo ancora che nessuna norma attribuisce ai comuni, pur nel rispetto della loro autonomia, la facoltà di derogare a disposizioni generali e di significato del tutto consolidato, come è la definizione di pertinenza secondo il codice civile.

Va infine ancora notato che l'art. 10 dello statuto del contribuente (L.27/7/2000 n.212) impone all'ente impositore l'obbligo della collaborazione e della buona fede, che non potrebbero dirsi salvaguardate se definizioni normative dettate per finalità di ordine generale, quali sono quelle del codice civile, venissero disattese senza la esistenza delle condizioni particolari giustificative fatte proprie dal Consiglio di Stato. La situazione è rimasta a questo punto, per cui deve ritenersi tuttora aperta.

18) ICI versata erroneamente a comune diverso.

Il sig. G.T. si è rivolto a questo ufficio facendo presente che, quale proprietario di immobili situati sia nel comune capoluogo che in altra località, aveva corrisposto per l'anno 1993, per errore, tutto l'importo dell'ICI da lui dovuta a quest'ultimo comune, ed era conseguentemente risultato inadempiente nei confronti dell'altro, il quale aveva quindi emesso un accertamento per la somma capitale dovuta, interessi e sanzioni.

Questo ufficio segnalava la situazione ad entrambi i comuni, suggerendo che la somma percepita in più dall'una amministrazione venis-

se trasferita direttamente da quest'ultima al comune avente diritto a riscuoterla. La situazione sembrava semplice dal punto di vista razionale, ed in tal modo si sarebbero comportati dei privati. Viceversa quando sono in gioco gli enti pubblici le cose sovente si complicano: il comune maggiore, creditore rimasto insoddisfatto, comunicava di aver provveduto ad annullare le sanzioni avendo preso atto dell'errore in buona fede del contribuente, ma di attendere comunque il pagamento di capitale ed interessi. Si è quindi avuto un atteggiamento di ragionevolezza (non è certamente possibile che il comune creditore rinunci al capitale spettantegli, salvo quanto si dirà tra breve; per gli interessi il discorso potrebbe essere diverso ai sensi dello statuto del contribuente, ma esso non potè essere proseguito da parte di questo ufficio per la nomina, nel frattempo sopravvenuta, del difensore civico comunale).

Viceversa il comune che aveva percepito la somma non spettantegli in un primo momento rispondeva negativamente alla richiesta di restituzione perché era decorso il termine entro il quale il contribuente poteva chiedere il rimborso. Facevo tuttavia presente che tale termine non era decorso, trattandosi di termine decennale alla restituzione dell'indebito. Allora il comune ribatteva che nell'anno 1993 l'ICI era riscossa dai comuni ma veniva quindi trasmessa allo stato; in conseguenza il comune precisava di aver richiesto allo stato la restituzione della parte che avrebbe dovuto essere inoltrata all'altro comune.

Questa risposta apriva un nuovo problema, che veniva da me sottoposto al comune debitore della restituzione: se l'importo dell'imposta versata era destinato allo stato, questo ha già ricevuto interamente quello che gli spettava, per cui la vicenda dovrebbe ritenersi chiusa. Il ragionamento, peraltro dovrebbe valere anche per il comune creditore, che dovrebbe fermare l'azione di recupero in quanto il contribuente ha in effetti pagato interamente il dovuto.

La situazione evidenzia uno dei possibili inghippi amministrativi in cui un cittadino può trovarsi suo malgrado coinvolto.

La situazione è a questo punto, e sono in attesa della risposta statale al quesito posto dal comune che ha ricevuto il pagamento non dovuto.

19) ICI – tasso di interesse.

Il sig. R.F. si è rivolto a questo difensore lamentando che nell'accertamento di un debito ICI nei suoi confronti fossero stati applicati interessi troppo elevati e forse non dovuti (debito derivante da errore sul classamento catastale commesso in buona fede).

Il comune interpellato precisava che gli interessi erano stati stabiliti in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e che gli stessi risultavano dovuti perché il contribuente aveva presentato dichiarazioni infedeli.

La sopravvenuta nomina del difensore civico comunale impediva un ulteriore approfondimento dei vari aspetti del problema. Va comunque notato che, seppure non ricorre nella specie una ipotesi di applicazione di un tasso di interesse usurario (come aveva sostenuto il contribuente), poiché non si trattava di un rapporto di mutuo, tuttavia la previsione di un tasso di interesse per i debiti tributari più elevato di quello nel frattempo entrato in uso nella pratica sollevava indubbiamente qualche problema sotto il profilo equitativo.

20) spese di ripristino in occasione della voltura di un passo carrabile.

I signori A. e M.I., essendo divenuti eredi di beni immobili che comprendevano tra l'altro un passo carrabile, presentavano domanda di volturazione a loro nome; il comune competente accoglieva la richiesta ma sollecitava nel contempo il versamento di una somma di quasi un milione di lire a titolo, fra l'altro, di "spese di futuro rialzamento del marciapiede". Alle proteste degli interessati veniva risposto che tanto era stabilito dal regolamento sui passi carrabili, ed analoga risposta era data alla mia richiesta, avanzata su sollecitazione dei signori I.

In realtà, verificato il tenore della norma, potevo rilevare che quella invocata dall'amministrazione comunale riguardava la disciplina per le rotture o manomissioni del suolo pubblico, evidentemente concernenti il costo degli interventi da effettuarsi nell'immediatezza, e non già quelli da eseguirsi in un futuro incerto sul se e sul quando (ben

potendosi infatti ipotizzare che mai in un futuro prevedibile il passo carrabile verrà dismesso). Inoltre il costo in questione, riferibile ad un futuro del tutto ignoto, non era certo al momento quantificabile: la richiesta di pagamento, pertanto, equivaleva alla esazione di una tassa ingiustificata perché non sorretta da alcuna norma.

Nel frattempo peraltro sopravveniva l'entrata in funzione del difensore civico del comune interessato, per cui il mio intervento non poteva avere ulteriore corso. Segnalavo tuttavia al difensore civico comunale il problema, per la sua rilevante importanza sotto il profilo della correttezza giuridica.

21) ripristino di un secondo nome.

La sig. A.F., che quale secondo prenome ha ricevuto quello di "Fiore", non ha visto riprodotto tale nominativo nei certificati anagrafici, e si è rivolta (dopo avere inutilmente bussato allo sportello comunale) a questo ufficio. Richieste informazioni è emerso che l'anagrafe del comune di residenza non era a conoscenza del secondo nome della sig. F.; in ogni caso solo dopo l'entrata in vigore (il 31/3/2001) dell'art. 35 del DPR 3/11/2000 n. 396, secondo cui tutti gli elementi del prenome, fino a tre, dovranno essere riportati nelle attestazioni anagrafiche, sarebbe stato possibile accogliere la richiesta della interessata.

Quest'ultima veniva informata di tale risposta ed invitata a verificare nel frattempo se il secondo nome risultava dall'atto di nascita; dopo la data del 31/3/2001 ella avrebbe poi potuto richiedere l'integrazione anagrafica; in caso di ulteriore rifiuto ella avrebbe potuto ritornare da me. Tuttavia ciò non si è verificato, per cui debbo ritenere che la pratica sia andata a posto.

In questo caso va lodato l'intervento del legislatore che, modificando la precedente normativa (la quale, come è noto, attribuiva valore legale al solo primo prenome, salvo il riconoscimento del così detti nomi composti, quale "Anna Maria" e simili), ha consentito ai cittadini che lo desiderino di utilizzare tutti i nomi (fino a tre) loro attribuiti al momento della nascita.

22) intervento su un caso di omonimia.

Il sig. M.B. segnalava che la esistenza di un suo omonimo residente nello stesso comune gli creava gravi problemi: ad esempio nei certificati anagrafici sua figlia risultava invece figlia dell'omonimo (la cui data e luogo di nascita erano diversi), la moglie risultava coniugata con quest'ultimo e presso il servizio sanitario nazionale egli addirittura non era registrato. Pertanto il sig. B. chiedeva che si ponesse finalmente un rimedio a tale incresciosa situazione.

Evidentemente una debita attenzione ai dati anagrafici avrebbe dovuto evitare che la confusione avvenisse: ma poiché ciò non si era verificato, era effettivamente necessario trovare qualche rimedio. Segnalavo quindi all'ufficio anagrafe del comune di residenza del sig. B. l'opportunità di affiancare al nominativo dei due cittadini aventi lo stesso nome un qualche segnale che richiamasse l'attenzione dell'operatore sulle possibili confusioni. Il comune accoglieva tale proposta, comunicando di aver provveduto ad inserire nella scheda individuale del sig. B. una annotazione dell'omonimia: rimedio pratico contro i possibili ulteriori errori, che da allora non risulta si siano più verificati.

23) segnalazione della Procura regionale della Corte dei Conti per la nomina di un commissario **ad acta**.

La Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ha segnalato a questo ufficio il fatto che l'amministrazione di un comune della riviera aveva consentito il formarsi di un ingente credito a suo favore, mai riscosso, a carico di una società sportiva locale la quale non aveva fatto fronte all'obbligo contrattualmente assunto di rimborsare i costi sopportati dal comune per il funzionamento di un impianto sportivo. Nemmeno la federazione a cui la società sportiva era aderente, e che aveva fornito una garanzia fideiussoria, aveva fatto fronte al suo impegno. L'importo del credito comunale in pochi anni era salito fin quasi al mezzo miliardo di lire, cifra di tutto rispetto tenuto conto, oltre a tutto, che il comune interessato è di ben modeste dimensioni.

Conseguentemente il Procuratore regionale richiedeva che questo ufficio valutasse la opportunità di nominare un commissario ad acta per il recupero del credito, e contemporaneamente segnalava la situazione al prefetto per l'eventuale scioglimento dell'amministrazione comunale (su quest'ultimo punto peraltro il prefetto, rilevato che nel frattempo erano avvenute le elezioni con parziale rinnovo della giunta, non riteneva di dare corso alla segnalazione).

Questo ufficio richiedeva dettagliate informazioni al comune e quindi stabiliva il termine di trenta giorni entro i quali doveva essere dato inizio alle attività occorrenti per il recupero del credito, con riserva, in caso contrario, di nomina di un commissario.

Seguivano ulteriori contatti anche direttamente con il sindaco, il quale entro il termine come sopra stabilito comunicava di aver dato incarico ad un legale perché mettesse in movimento la procedura giudiziaria. In tal modo il risultato dell'avvio della procedura di recupero poteva ritenersi conseguito, mentre i tempi per il raggiungimento dell'obbiettivo finale non rientravano più nella disponibilità dell'amministrazione creditrice, la quale veniva comunque invitata a riferire sui successivi sviluppi.

24) richiesta di pagamento di sanzione amministrativa già corrisposta.

Il sig. K.I. nell'anno 1998 lasciava un proprio automezzo in divieto di sosta in un comune della riviera, e riceveva un regolare verbale di accertamento; a seguito di tale fatto egli, dopo i primi sessanta giorni (e quindi con la conseguente maggiorazione della sanzione) effettuava il pagamento. Nell'aprile 2001 egli riceveva una cartella esattoriale relativa alla violazione di cui sopra, che risultava non pagata. L'interessato si recava al comando della polizia municipale facendo presente di aver già saldato il dovuto, e riceveva assicurazioni verbali secondo cui si trattava di un errore e la cartella sarebbe stata ritirata. Giorni dopo, tuttavia, perveniva una lettera del comando della polizia municipale in cui si affermava che la cartella era corretta e doveva essere pagata, perché l'oblazione era avvenuta in ritardo.

A questo punto il sig. K.I. si rivolgeva a questo ufficio, che scri-

veva immediatamente al comando in questione riassumendo le varie vicende e chiedendo un definitivo chiarimento.

Solo a questo punto il comando della polizia municipale trasmetteva copia della comunicazione di discarico della cartella esattoriale. Dall'esame di tale documento rilevavo che curiosamente la dichiarazione di discarico recava una data successiva di un solo giorno a quella della lettera che invece aveva comunicato al sig. K. I. che doveva ugualmente pagare; peraltro solo dopo l'intervento di questo ufficio tale comunicazione di discarico era stata inoltrata all'interessato.

25) scarico fognario a cielo aperto.

La sig. M.C.M. segnalava che nei pressi della sua abitazione, situata in un comune dell'entroterra genovese, esisteva una fognatura che scaricava i liquami a cielo aperto.

Questo ufficio richiedeva informazioni all'amministrazione comunale, e dopo vari solleciti otteneva la notizia che l'inconveniente era stato eliminato, mediante allacciamento agli scarichi della pubblica fognatura.

Il problema deve quindi considerarsi risolto, anche se non va taciuto che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto intervenire prima di essere sollecitata da questo ufficio. Ma la tempestività non pare costituire il forte dell'amministrazione in questione, tenuto conto anche dei tempi (circa sei mesi) impiegati per rispondere alla richiesta di notizie.

26) statura degli appartenenti alla polizia municipale.

La sig. N.N. riapriva una questione già trattata nelle relazioni per gli anni 1997 e 1998 riguardante il disposto dell'art.12 L. R. 8/8/1995 n.40, secondo cui i vigili urbani non possono avere una statura inferiore ad una determinata misura, non raggiunta dalla richiedente. Quest'ultima, già ammessa a prestare servizio temporaneo, veniva poi esclusa per il mancato possesso di un requisito tassativamente richiesto, che, pur nel silenzio (illegittimo per mancanza di trasparenza amministrativa) dell'amministrazione comunale sulla ragio-

ne concreta, non può che essere identificato nel requisito dell'altezza minima.

Purtroppo l'ostacolo posto dalla legge regionale esiste. Tuttavia essa contrasta con la costituzione (art. 3: uguaglianza di tutti i cittadini) e con la normativa statale (art. 1 L. 13/12/1986 n. 874 e DPCM 22/7/1987 n. 411 che prevede i soli casi in cui possono essere stabilite discriminazioni collegate alla statura, senza ricomprendervi l'incarico di vigile urbano).

Poiché è coinvolto un principio costituzionale di primaria importanza non ritengo che la materia possa ritenersi in alcun modo rimessa all'autonomia regionale, per cui il requisito della statura, in ultima analisi, appare richiesto illegittimamente.

27) riconoscimento di proprietà privata di un piccolo lotto di terreno.

La sig. M.T.C. riceveva dal comune di residenza un invito a non utilizzare ulteriormente un area di proprietà comunale pertinente ad un complesso edilizio di uguale proprietà.

La interessata replicava che il terreno in questione era di sua proprietà per acquisto effettuato mediante rogito notarile.

Poiché la vicenda non si sbloccava la interessata si rivolgeva a questo ufficio, che interveniva presso il comune. Entro breve tempo l'ente pubblico comunicava di avere accertato la proprietà privata del terreno ed assicurava la imminente definizione della pratica.

28) mancata informativa necessaria da parte di una amministrazione comunale.

La signora O.S., residente in un comune della provincia di Genova si è rivolta all'ufficio ritenendo di essere vittima di un ingiustizia in quanto madre di un ragazzo che ha deciso di frequentare dopo la scuola media inferiore un istituto tecnico dell'Aeronautica fuori regione, per il cui convitto la famiglia sostiene una spesa annuale superiore agli otto milioni, è venuta a conoscenza che in base alla legge regionale 23/90 la regione attraverso i comuni – dietro una regolare richiesta presentata entro un termine stabilito – corrisponde un contri-

buto alle famiglie di studenti che frequentano scuole non presenti sul territorio regionale.

L'interessata nel suo esposto, peraltro, sosteneva di aver trovato molte difficoltà ad ottenere informazioni relative al predetto contributo.

L'ufficio ha, così, prontamente preso contatto con il comune interessato spiegando il problema, in particolare la necessità che i cittadini vengano informati della possibilità di presentare istanze di contributo, e chiedendo all'amministrazione comunale in questione di aiutare l'esponente.

Il comune corrispondendo alla richiesta dell'ufficio ha comunicato che proprio per permettere all'interessata di poter godere del predetto contributo la stessa era stata convocata ed era stata informata in ordine all'istanza per il contributo in questione con la comunicazione della data entro la quale la predetta istanza doveva essere presentata.

L'interessata ha, successivamente, fatto sapere di aver presentato l'istanza che era stata prontamente trasmessa in Regione entro il termine previsto. Ha ringraziato per l'aiuto ricevuto che le permetterà di ricevere il contributo relativo al convitto del figlio.

29) oneri di urbanizzazione secondaria spettanti alle confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta.

La legge regionale 24/1/1985 n. 4 ha stabilito che la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere dai comuni la corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Le varie curie vescovili della Liguria, compresa quella arcivescovile della diocesi di Genova, hanno inviato a questo ufficio richiesta di provvedere alla nomina di commissari ad acta non riuscendo ad ottenere dai comuni quanto loro spettante; conseguentemente è stata avviata la procedura del caso, che comprende come momento iniziale l'invito alle amministrazioni comunali di provvedere; a questo punto tutti i comuni hanno assicurato che i versamenti dovuti sarebbero stati effettuati, così che non è stato necessario passare al momento successivo, cioè la nomina di un commissario (il rispetto dei termini è attualmente oggetto di verifica).

Un caso a sé è costituito da un comune della riviera di ponente, al quale, oltre alla richiesta della curia vescovile, è pervenuta analoga richiesta da parte dell'organizzazione religiosa dei testimoni di Geova.

In tal caso si poneva il problema del riparto fra le due confessioni del contributo globale, e l'amministrazione ha sottoposto i suoi dubbi a questo ufficio, non sapendo quali elementi dovessero essere tenuti presenti nel calcolo: se cioè si dovessero considerare, nel caso della religione cattolica, i battezzati od i praticanti, se si dovesse avere presente il fatto (peraltro ben difficilmente quantificabile) degli eventuali credenti passati dall'una confessione all'altra, se si dovessero considerare anche le religioni terze e via dicendo.

Ad avviso di questo ufficio – ed in tal senso rispondevo ai dubbi del comune in questione – il totale dei contributi da erogare, reso pari a cento, andava diviso in proporzione fra i soli richiedenti, perché gli altri non hanno titolo per essere tenuti presenti in un calcolo al cui risultato essi sono estranei. Quanto alla proporzione fra i richiedenti, la soluzione poteva essere trovata, ai sensi della legge 4/1/1968 n.15, richiedendo a ciascuna confessione una dichiarazione sostitutiva di notorietà, atta a fornire prova nel procedimento amministrativo (di questo in effetti si tratta) relativo alla distribuzione dei contributi.

L'amministrazione comunale seguiva tale suggerimento e chiedeva alle due confessioni religiose una dichiarazione sostitutiva che indicasse il numero degli aderenti a ciascuna. Senonchè a questo punto si presentava una nuova difficoltà, in quanto, avute le risposte, il comune poteva constatare che la somma degli aderenti alle due confessioni risultava superiore al numero complessivo dei residenti.

A questo punto veniva nuovamente interessato questo ufficio; in risposta io precisavo che, fino a prova contraria certamente mancante, le due dichiarazioni sostitutive di notorietà avevano valore probatorio; in quanto alla differenza dei fedeli rispetto ai residenti essa poteva bene spiegarsi tenendo conto del fatto che la partecipazione ai riti poteva avvenire anche da parte di persone non residenti anagraficamente nel territorio comunale, e ciò in armonia con la legge regionale che ha

introdotto il contributo, la quale non lo ricollega alla residenza ma alla partecipazione religiosa.

Suggerivo pertanto di provvedere al riparto in base alla proporzione percentuale fra le due cifre indicate dalle due confessioni e così veniva fatto..

30) segnalazione di persona affetta da malattia psichica.

La sig. L.A., avendo ricevuto due cartelle esattoriali relative l'una ad imposte e l'altra a sanzioni amministrative, si è recata presso questo ufficio facendo presente di essere nullatenente e di non dovere quindi pagare imposte.

Nel corso del colloquio la predetta è apparsa palesemente non bene orientata; del resto ella stessa ha esibito spontaneamente una certificazione medica che la dichiarava affetta da sindrome dissociativa.

Nel merito dell'obbligazione di imposta nulla ovviamente questo ufficio poteva compiere, in quanto ormai si era pervenuti alla fase esecutiva. Dato peraltro il compito, che la legge affida al difensore civico, di fornire assistenza ai disabili, ritenevo opportuno segnalare in via riservata alla esattoria la delicatezza del caso e la necessità di usare tutte le cautele opportune, allo scopo di evitare per il possibile traumi alla interessata.

31) rimborso spese di soccorso a mezzo elicottero in territorio svizzero.

La sig. S.M. mentre si trovava in Svizzera in vacanza, veniva colta da un grave malore che richiedeva il trasporto in ospedale; dato il luogo impervio in cui l'ammalata si trovava veniva richiesto dai soccorritori l'intervento di un elicottero. Successivamente alla interessata, rientrata in Italia dopo le cure del caso, perveniva una richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'intervento del mezzo aereo, per un importo di CHF 2.242,80 (pari a poco meno di tre milioni di lire). La USL 3 "Genovese", interessata dalla sig. M., rifiutava il rimborso, per cui la richiedente si rivolgeva a questo ufficio.

La materia, relativa ad un contenzioso fra paziente ed USL, rien-

trava nella competenza, più che del difensore civico, della commissione mista conciliativa istituita dalla USL, di cui chi scrive è presidente in ragione della funzione di difensore civico. Provvedevo quindi a trasmettere la pratica a tale organismo, che si riuniva ed esprimeva l'opinione che il rimborso fosse dovuto. Tuttavia tale conclusione non era accolta dal direttore generale della USL, il quale manifestava dei dubbi sulla vincolatività o meno delle decisioni della commissione. Seguiva uno scambio di lettere, ed alla fine la commissione unanime decideva che si poneva un problema di carattere generale la cui soluzione doveva essere richiesta al ministero della sanità ovvero (congiuntamente o disgiuntamente) all'assessorato alla sanità della regione. In tal senso veniva sollecitata una risposta che fino ad ora non è ancora pervenuta.

Nel frattempo peraltro, con i buoni uffici dello scrivente, si perveniva per il caso concreto della sig.M ad una soluzione transattiva, in base alla quale il costo dell'intervento dell'elicottero sarebbe stato sopportato a metà dalla USL e dalla paziente.

32) scelta del medico di base per i cittadini non residenti. Iscrizione negli elenchi delle UU.SS.LL..

Un cittadino domiciliato per motivi di lavoro in un comune ligure ma non residente nel comune in argomento si è rivolto all'Ufficio facendo presente di non riuscire ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione temporanea presso l'ASL competente per territorio e manifestando la propria preoccupazione in quanto anche il coniuge ed il figlio minore avrebbero avuto, entro breve tempo, lo stesso problema in quanto la predetta iscrizione temporanea era in scadenza, essendo la stessa prorogabile da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.

L'ufficio ha prontamente svolto un intervento presso il settore programmazione socio sanitaria e livelli di assistenza dell'amministrazione regionale, e dallo stesso è stato informato che il problema per il quale il cittadino aveva chiesto l'intervento del difensore civico era stato oggetto di un intervento sul ministero della sanità per ottenere una risposta al quesito posto in ordine alla predetta iscrizione; ma al momento il servizio non aveva ottenuto alcun riscontro in merito.

L'ufficio ha, quindi, prontamente sollecitato il ministero a fornire una risposta al riguardo, e lo stesso rispondeva facendo presente che la tematica relativa all'assistenza sanitaria per i cittadini non residenti nella regione nella quale si richiede la prestazione, avrebbe formato oggetto di una lettera circolare indirizzata a tutte le regioni e ribadendo, comunque, che in base alla normativa vigente, la P.A. e quindi le UU.SS.LL. hanno un'ampia potestà discrezionale e debbono quindi operare nell'ottica di una sempre più elastica concezione dell'effettuazione della prestazione sanitaria e della loro fruibilità.

L'esito dell'intervento è stato immediatamente comunicato all'interessato ed al direttore generale della ASL competente per la risoluzione positiva della richiesta in questione.

33) trasferimento di detenuto in centro clinico.

La presidente della confederazione dei centri liguri per la tutela dei diritti del malato (CCLTDM) mi segnalava il caso del detenuto B.E., il quale sarebbe stato in imminente pericolo di vita date le sue condizioni di salute (anoressia, deperimento psicofisico, alimentato via endovenosa), e necessitava di un ricovero in un centro clinico adeguato.

Trattandosi di detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria il caso non rientrava nella competenza del difensore civico, al quale sono sottratti per legge (art. 16 L.15/15/1997 n. 127) i procedimenti trattati dal giudice. Tuttavia la gravità del caso (confermata anche dalla moglie del detenuto, venuta personalmente a parlarmi) imponeva di non rimanere inerte: una vita umana supera di gran lunga ogni considerazione procedurale. D'altra parte non era necessario avviare una pratica vera e propria: mi limitavo infatti a prendere contatto telefonico con il magistrato competente, da me fra l'altro conosciuto di persona, per segnalargli la situazione. Questi assicurava la massima attenzione al caso, ed infatti al più presto aveva luogo una riunione del collegio giudiziario che disponeva il trasferimento del detenuto in una struttura ospedaliera in grado di fornirgli tutta l'assistenza medica occorrente.

Si tratta di un esempio della elasticità ed informalità degli inter-

venti che possono essere compiuti dal difensore civico allo scopo di conseguire un risultato utile; analogo discorso, é evidente, va fatto in merito allo spirito collaborativo della magistratura.

34) difficoltà di accesso dei disabili ad un ufficio giudiziario.

Una consulta per la tutela dei disabili mi segnalava la difficoltà incontrata dai suoi rappresentati per accedere all'ufficio giudiziario locale, che presenta consistenti barriere architettoniche non ancora eliminate.

Trasmettevo la segnalazione al presidente dell'ufficio giudiziario interessato, il quale con cortese sollecitudine mi comunicava di essere a conoscenza del problema, che era già stato sottoposto al comune, il quale sarebbe comunque stato ulteriormente sollecitato nella prima riunione congiunta.

35) permesso di uscita per una ricoverata disabile in una casa di riposo.

Come tutti gli anni decorsi, la sig. D.B. si deve rivolgere a questo ufficio chiedendone l'intervento presso la direzione sanitaria della casa di riposo in cui è ricoverata la sorella disabile M.B., al fine di poterla prendere con sé nel periodo estivo e portarla in campagna. Infatti la direzione sanitaria non consente in linea di principio tale dimissione temporanea, e solo l'intervento del difensore civico, negli anni precedenti, è riuscito ad ottenere il permesso. La storia si è ripetuta, con identica modalità, anche nell'anno 2001. La cosa non comporta alcun inconveniente pratico, a parte il fatto che la sig. D.B. deve ogni anno sollecitare l'intervento di questo ufficio. In linea di principio, tuttavia, mi domando perché venga richiesta da parte della direzione sanitaria la lettera di questo ufficio: il cittadino, anche se disabile e ricoverato in una struttura pubblica, conserva i suoi diritti fondamentali, compreso quello di allontanarsi temporaneamente dalla residenza, venendo preso in consegna, fra l'altro, da uno stretto congiunto che si assume evidentemente la responsabilità conseguente (ove questa sussista). La direzione sanitaria non ha mai reso note le ragioni della sua condotta.

36) ratei di indennità di accompagnamento dovuti a titolo successorio.

Il sig. E.B., vedovo della sig. M.E.P. , segnalava a questo ufficio di essere da tempo in attesa di ricevere a titolo successorio i ratei dell'indennità di accompagnamento spettanti, come da esito favorevole degli accertamenti sanitari effettuati, alla consorte.

Seguivano numerosi solleciti, a cui più volte la prefettura competente rispondeva comunicando che la pratica era in corso di istruttoria. Finalmente veniva effettuato il pagamento nel gennaio 2001.

Il meccanismo di pagamento dell'indennità di accompagnamento è piuttosto complesso, perché l'istruttoria spetta alla prefettura che deve ricevere il parere della commissione medica, mentre il pagamento viene poi effettuato dall'INPS. Il decesso dell'avente diritto ha poi presumibilmente complicato il procedimento. In definitiva una pratica iniziata nel 1997, seguita dal decesso dell'interessata nel 1998, è giunta a conclusione solo nel gennaio 2001.

37) richiesta di accesso a documentazione sanitaria esistente presso un ente ospedaliero.

I sigg. M.F. e M.M. si rivolgevano a questo ufficio lamentando di non essere riusciti ad ottenere copia di tutti i documenti richiesti ad una struttura ospedaliera, avendone ricevuta solo una parte.

Poiché in detto ospedale io ricopro l'incarico di presidente del comitato etico mi rivolgevo direttamente ed informalmente al segretario di detto comitato incaricandolo di effettuare le ricerche del caso. In tal modo in un tempo molto rapido potevo apprendere che i documenti inizialmente non consegnati erano stati in parte forniti a seguito del mio intervento, mentre altri risultavano mancanti.

A parte quest'ultimo punto sul quale sono in corso ulteriori ricerche, il fatto è rimarchevole perché il risultato utile è stato ottenuto in via assolutamente informale e nel contempo rapidissima.

38) rilascio di cartella clinica.

Più volte è accaduto che dei cittadini si rivolgessero a questo ufficio per ottenere il rilascio di copie di cartelle cliniche che li riguarda-

vano e che non riuscivano ad ottenere tempestivamente. Fra i tanti va ricordato a tirolo di esempio il caso del sig. M.C. , il quale aveva richiesto il rilascio di una cartella clinica ad un ospedale cittadino ottenendo la risposta che il documento sarebbe stato pronto allo scadere di un mese dalla domanda. Poiché il richiedente aveva urgenza di ottenere tale copia si rivolgeva a questo ufficio, che effettuava un intervento telefonico di sollecito, a cui seguiva l'immediato rilascio della cartella.

L'episodio è significativo perché dimostra come, volendo, sia possibile dare sollecita evasione alle richieste; forse non tutte potrebbero ottenere soddisfazione in tempi altrettanto celeri, ma un conto è un'attesa di pochi giorni, ben altro è l'imposizione, assolutamente assurda ed ingiustificata, di una attesa addirittura di un mese. L'argomento è stato anche oggetto di una segnalazione al direttore generale di una delle maggiori aziende ospedaliere regionali da parte della commissione mista conciliativa, da me presieduta, istituita presso la azienda stessa.

39) richiesta di abbattimento di un albero ostacolante il transito ad una disabile.

I genitori della disabile M.G., proprietari di un appartamento situato in un comune della riviera, avevano chiesto l'autorizzazione all'abbattimento di un pino che costituiva un ostacolo per i movimenti di un pulmino che doveva ogni giorno prendere e poi riaccompagnare a casa la disabile suddetta.

Il comune respingeva la richiesta sotto il duplice profilo che il pino sorgeva su area di cui era controversa la proprietà e che esso non rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità.

I genitori della sig. G. sollecitavano a questo punto l'intervento di questo ufficio, facendo presente tra l'altro che esisteva una vertenza civile nei confronti di terzi, che tuttavia non riguardava l'albero in questione ma un altro; in ogni caso l'autorizzazione non poteva essere negata per tale motivo, in quanto essa doveva essere comunque concessa salvi i diritti dei terzi.

Scrivevo in tal senso all'amministrazione comunale, segnalando

anche la importanza della eliminazione dell'ostacolo per la tutela dei movimenti della persona disabile.

Preso atto di quanto sopra l'amministrazione comunale concedeva, salvi i diritti dei terzi, la autorizzazione.

Alcuni giorni dopo, tuttavia, perveniva un fax da parte del sig. G., il quale faceva presente che i terzi si erano opposti materialmente al taglio della pianta; richiesto l'intervento dei carabinieri questi avevano risposto che avrebbero potuto intervenire soltanto a seguito di un'ordinanza di questo ufficio, ordinanza che pertanto veniva sollecitata dal padre della disabile.

A questo punto dovevo tuttavia precisare al richiedente che la emissione di un provvedimento del tipo ipotizzato non rientra nelle competenze del difensore civico, essendo riservata al tribunale, a cui pertanto invitavo il sig. G. a rivolgersi: infatti le controversie fra privati non rientrano fra le materie di cui può occuparsi la difesa civica, a differenza dei rapporti fra una pubblica amministrazione ed un cittadino.

40) timore di danni a privati.

Il sig. L.S. si rivolgeva a questo ufficio segnalando che da un mese l'ascensore del caseggiato in cui egli abita era fermo, così che egli, pur essendo cardiopatico, era costretto a salire a piedi sei piani di scale; l'amministrazione del condominio aveva predisposto un intervento che tuttavia non aveva avuto ancora inizio.

Data la serietà dell'aspetto umano che la vicenda presentava ritenevo necessario scrivere all'amministratore dello stabile (oltre che al richiedente), premettendo che questo ufficio non era competente ad intervenire in materia riguardante esclusivamente rapporti fra privati; segnalavo tuttavia la gravità della situazione ricordando che, ai sensi della legge civile, chi avesse provocato eventuali ritardi non giustificati sarebbe stato responsabile dei danni che ne fossero derivati.

Tutto ciò nella speranza che la segnalazione potesse servire ad accelerare l'avvio delle riparazioni.

41) conciliazione di una vertenza fra privati.

La sig. P.L.G. si è rivolta a questo ufficio lamentando le difficoltà che venivano frapposte all'allacciamento di una sua proprietà alla fognatura comunale. Chieste informazioni all'amministrazione comunale (si tratta di un piccolo comune dell'entroterra ligure) dapprima non perveniva alcuna risposta. Convocata la ricorrente insieme al rappresentante dell'amministrazione, per quest'ultima compariva personalmente il sindaco. Nel corso dell'esame si poteva appurare che il comune non frapponeva difficoltà, mentre queste provenivano dal proprietario di un fondo che avrebbe dovuto essere attraversato dal tubo di allacciamento. In tale occasione i presenti concordemente insistevano perché questo ufficio intervenisse presso il privato per cercare di sbloccare la situazione. Ritenevo possibile accogliere tale richiesta, sia pure in maniera informale, perché una soluzione pacifica del problema sarebbe stato nell'interesse di tutti, e cioè sia dei privati che dell'interesse pubblico relativo alla più efficace tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Invitavo quindi il privato che rifiutava il passaggio a venire nel mio ufficio insieme alle altre parti, e tale invito era accolto dall'interessato. Si svolgeva quindi fra i presenti, con la fattiva partecipazione anche del sindaco, una approfondita discussione, al termine della quale veniva raggiunto un accordo di massima fra tutte le parti. Per la formalizzazione di tale intesa mediante la firma di una scrittura privata veniva fissato un successivo incontro presso la casa comunale, alla quale, su richiesta di tutte le parti, intervenivo anch'io. In tale sede si rendeva necessaria una ulteriore ampia discussione, ma alla fine l'accordo veniva sottoscritto da tutti i privati coinvolti.

L'intervento, iniziato correttamente nei confronti dell'amministrazione comunale, è proseguito al di fuori delle regole operative proprie di questo ufficio; tuttavia in tal modo è stato possibile raggiungere una conciliazione fra i privati che ha evitato un contenzioso prevedibilmente lungo ed accanito, ed ha consentito l'immediato allaccio di una proprietà immobiliare alla rete fognaria comunale. In tal modo si è realizzato l'interesse dei privati e dell'amministrazione pubblica, senza che alcuno ne dovesse subire un danno.

42) pianta organica delle farmacie.

Il dott. A.G. titolare di una farmacia che aveva richiesto l'autorizzazione a trasferire in altra ubicazione distante pochi metri dalla precedente, non riuscendo ad ottenerla si rivolgeva a questo ufficio. Si apprendeva così, fatti gli accertamenti del caso, che presso la regione erano in corso le procedure per l'adozione della pianta organica di tutte le farmacie regionali, le quali procedure incontravano difficoltà a procedere perché taluna provincia (diversa da quella ove è sita la farmacia interessata) non provvedeva a trasmettere i dati occorrenti.

Segnalavo allora all'ufficio regionale competente l'opportunità di sottoporre alla giunta regionale, separatamente, le piante organiche delle provincie che avevano trasmesso tutti i dati occorrenti. Così avveniva e la giunta emanava la deliberazione di approvazione per la provincia interessata. In tal modo veniva risolto il problema sottoposto a questo difensore civico.

43) ritardato pagamento di stipendio ad un insegnante.

Il prof. A.A., avendo ricevuto regolarmente lo statino dello stipendio spettantegli per il mese di gennaio 2001, non ha tuttavia potuto riscuotere l'importo perché l'ufficio postale non aveva ricevuto il mandato di pagamento; egli proponeva reclamo ma senza risultato, e per tale motivo si rivolgeva a questo ufficio. Veniva effettuato un intervento telefonico, data la evidente urgenza della pratica, ed il direttore dell'ufficio postale comunicava di essere al corrente del problema e di aver richiesto, sia pure con qualche ritardo, l'invio di un duplicato del mandato stesso. Appena avesse ricevuto tale documento avrebbe provveduto al pagamento, cosa che deve ritenersi avvenuta perché l'interessato non si è più fatto vivo.

E' interessante in questo caso come l'operato della difesa civica venga via via sollecitato da un sempre maggiore numero di cittadini, anche per la soluzione di problemi attinenti a rapporti di pubblico impiego per i quali esistono nell'ordinamento altri, ma più lenti strumenti utilizzabili (ad esempio, nel caso in questione, il reclamo gerarchico).

44) duplicazione carte di credito.

La sig.ra C.P. titolare di carta di credito, subiva lo smarrimento (o sottrazione) di tale documento, e riusciva a bloccare i prelevamenti abusivi dopo che due di tali prelievi, ciascuno di £ 500.000, erano stati effettuati ed un terzo era stato tentato.

La sig.ra P. si rivolgeva pertanto alla sua banca, e su indicazione di questa alla s.p.a. servizi interbancari, chiedendo il rimborso dei due prelievi abusivi, effettuati non si sa con quali modalità posto che la titolare non conservava il proprio numero di codice insieme alla tessera, e non lo aveva comunicato ad alcuno, né aveva subito la sottrazione di tale numero.

La società servizi interbancari, mentre riconosceva il riaccredito delle £ 500.000 il cui prelievo non era stato portato a termine (e che, evidentemente, non avrebbe potuto in alcun modo negare), rifiutava il rimborso del restante milione, invocando le condizioni di contratto.

Questo ufficio, intervenendo a richiesta dell'interessata, rilevava che nello stampato fornito dalla società emittente della carta di credito alla titolare era segnalato, che "in caso di smarrimento del PIN (cioè il numero di codice segreto) è possibile richiederlo contattando il numero telefonico...". Scrivevo quindi all'emissario della carta richiedendo se era possibile che utilizzando tale facoltà il possessore abusivo della carta si fosse procurato il numero di codice.

Seguiva uno scambio di lettere nel corso del quale la società servizi interbancari non forniva mai una risposta precisa al quesito da me sottopostole. Visto quindi il perdurante atteggiamento non costruttivo ritenevo necessario sottoporre il caso all'autorità bancaria di vigilanza, cioè alla Banca d'Italia per quanto di competenza.

45) mancata erogazione dell'indennità di frequenza ad un corso di formazione.

Il sig. M.M., in proprio ed in rappresentanza di altri cointeressati, segnalava a questo ufficio che, avendo frequentato un corso di for-

mazione indetto dall'amministrazione provinciale, a cui facevano carico anche le spese, svolto da un ente costituente in Liguria emanazione di una organizzazione estesa a livello nazionale, non aveva, né lui né i suoi colleghi, percepito l'indennità di frequenza stabilita; e ciò benché la provincia avesse già erogato quasi interamente l'importo stabilito all'ente organizzatore, importo per la cui determinazione si era tenuto conto anche delle indennità spettanti agli studenti.

Il fatto veniva confermato dall'amministrazione provinciale, che aggiungeva come l'ente organizzatore del corso si era di fatto reso irreperibile dopo aver percepito quasi interamente il contributo spettantegli.

Il fatto appariva particolarmente grave, e ritenevo pertanto necessario invitare l'amministrazione provinciale a fornire ogni ulteriore ragguaglio di cui fosse in possesso, con la documentazione correlativa, al fine di una più esauriente ricostruzione della vicenda, invitandola inoltre a non corrispondere più alcuna somma fino al completo chiarimento dei fatti. Inoltre segnalavo il caso, ai sensi della legge istitutiva, alla Procura della Repubblica competente ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti.

46) domande inevase rivolte all'amministrazione dei Monopoli di Stato – richiesta di sanzione.

La sig. A.B. si è rivolta a questo ufficio lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta ad una sua richiesta di informazioni rivolta all'ufficio locale dei Monopoli di Stato.

Richiedevo all'amministrazione interessata i ragguagli del caso, ricevendo soltanto una laconica comunicazione in cui si affermava che le notizie richieste erano affisse all'albo dell'ispettorato ed ai magazzini vendita, ai quali la richiedente poteva rivolgersi qualora ella risultasse assegnataria di un punto lotto.

Poiché l'interessata, viceversa, non rientrava in tale categoria, e la cosa era ben nota all'amministrazione poiché la richiesta era stata rivolta proprio al fine di poter richiedere l'assegnazione, la risposta aveva un significato inequivocabilmente negativo. Scrivevo quindi

nuovamente al funzionario che aveva firmato la comunicazione di cui sopra, esponendo le ragioni che imponevano una risposta esplicita alla richiesta della sig. B. e nel contempo stabilivo il termine entro cui tale risposta avrebbe dovuto pervenire alla interessata.

Nulla più accadeva, per cui ritenevo necessario convocare il dirigente in questione presso il mio ufficio per l'esame della pratica, in forza dei poteri conferitemi dalla legge istitutiva. Peraltro il predetto funzionario non si presentava né si faceva vivo in alcun modo.

A questo punto, sia pure malvolentieri perché non mi era ancora accaduto di dovervi fare ricorso, segnalavo il comportamento del dirigente in questione al ministero sollecitando l'adozione di una sanzione disciplinare, come previsto sempre dalla legge istitutiva del mio ufficio.

In risposta (dopo un lasso di tempo) il ministero mi informava che, valutata nel complesso la gestione dell'ufficio retto dal predetto dirigente, egli era stato fatto rientrare nella sede originaria e da allora non gli erano più stati conferiti incarichi di direzione.

47) sanzioni amministrative inflitte a convivente di minore a titolo di responsabilità solidale.

La sig. F.V.P.P. si è rivolta all'ufficio lamentando di aver ricevuto quale obbligata in solido quattro ingiunzioni amministrative per il pagamento di sanzioni relative ad episodi di viaggio su mezzo di trasporto urbano senza biglietto, commessi da persona all'epoca minorenne, poi divenuta maggiorenne, convivente (al momento dei fatti) con la responsabile solidale senza rapporti di parentela.

Scrivevo al comando dei vigili urbani rappresentando il fatto che al momento attuale la responsabile diretta era maggiorenne, mentre al momento del fatto ella era soggetta alla potestà dei genitori, e non della semplice coabitante.

In risposta la polizia municipale comunicava l'avvenuta archiviazione delle sanzioni (con conseguente accoglimento del rilievo).

48) richiesta di rimborso di biglietto ferroviario non utilizzato.

Il sig. A.T. ha segnalato di aver acquistato, senza poi utilizzarlo, un biglietto ferroviario per un viaggio da iniziarsi in una località francese e concludersi a Genova. Giunto con altri mezzi in quest'ultima località egli si era recato alla stazione chiedendo il rimborso del biglietto, ma aveva ricevuto risposta negativa. Ritenendo ingiusta tale risposta egli chiedeva l'intervento di questo ufficio. L'interessato precisava ancora che, quando si era presentato allo sportello della stazione per chiedere il rimborso, egli era stato invitato a sottoscrivere un apposito modulo. La risposta negativa gli era pervenuta in un secondo momento per iscritto, e la motivazione era così espressa: "l'attestazione della inutilizzazione doveva essere richiesta alla stazione in cui fu decisa la rinuncia al viaggio".

La situazione appariva abbastanza poco chiara: infatti la rinuncia al viaggio avrebbe potuto avvenire per i motivi più disparati, compresa una situazione di impossibilità proprio a raggiungere la stazione di partenza; tale stazione inoltre si trovava nel caso concreto fuori del territorio nazionale; il biglietto ritirato appariva integro e quindi palesemente non utilizzato a meno di non voler ipotizzare, in maniera peraltro non sorretta da indizi validi, un intento truffaldino. Scrivevo quindi alla società interessata, la quale rispondeva fornendo una versione già un poco diversa, in quanto si precisava che se il viaggiatore poteva dimostrare di aver effettuato il viaggio in altro modo (ad esempio producendo un biglietto aereo o di autostrada o di pulman) egli poteva ottenere il rimborso. Si aggiungeva inoltre che il biglietto rimaneva a disposizione dell'interessato (si deve presumere, in vista di una sua utilizzazione, perché diversamente il discorso non avrebbe scopo).

La risposta in questione non appare del tutto soddisfacente, perché la mancata utilizzazione del biglietto dovrebbe essere dimostrata dalla mancanza di vidimazione; inoltre un cittadino poteva informarsi all'estero delle condizioni vigenti in Italia per il rimborso? La normativa in questione induce il sospetto di essere stata studiata per scoraggiare le richieste di rimborso; ma così si mettono in forse i diritti dei cittadini.

49) pensione di reversibilità.

La sig.ra M.T.M., figlia di persona già titolare di pensione di guerra, ritenendo di aver diritto al trasferimento in suo favore di tale pensione dopo il decesso della madre, e non riuscendo ad ottenerla, si rivolgeva a questo ufficio fin dall'ottobre 1998. Seguiva un fitto scambio di note dapprima con la direzione provinciale competente del tesoro, e poi con quella di Roma dopo che il primo ufficio aveva comunicato che la pratica era di competenza di quest'ultimo. Veniva anche interessato il difensore civico del Lazio perché a sua volta sollecitasse la definizione della pratica. Finalmente in data 26/3/2001 la direzione provinciale previamente adita informava che la pratica era stata conclusa con l'accoglimento della richiesta della sig.ra M.

Se mediante le sollecitazioni di ben due difensori civici regionali sono occorsi tre anni perché la pratica venisse definita, non è pensabile quanto tempo sarà necessario perché un privato non assistito da nessuno riesca ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti. In casi come questo la migliore buona volontà del legislatore che stabilisce tempi e modi per l'evasione delle pratiche burocratiche subisce una netta sconfitta ad opera della prassi. E se sarà certamente vero che i precetti legislativi sono molto spesso altrettanto utopistici delle grida di manzoniana memoria, non sembra comunque credibile che l'esame di una singola pratica, sia pure contestualmente a molte altre, debba richiedere ben tre anni per arrivare alla conclusione.

50) contributo per superamento barriere architettoniche.

La sig.ra A.G. segnalava la mancata corresponsione, da parte di un comune della regione, del contributo alle spese per il superamento delle barriere architettoniche (nella specie, installazione di un ascensore al servizio di un disabile).

Il comune faceva presente che soltanto nel febbraio 2001 la regione aveva approvato la lista dei beneficiari, e confermava che il contributo sarebbe stato corrisposto al completamento della procedura amministrativa.

La sig.ra G. successivamente inviava una lettera di ringraziamento per la positiva definizione della pratica.

Va osservato che se alla richiedente fossero state immediatamente fornite le informazioni del caso ella non avrebbe avuto alcuna necessità di ricorrere a questo ufficio.

51) richiesta di certificazioni in luogo della dichiarazione sostitutiva, da parte di una struttura territoriale della F.I.G.C.

La sig.ra M.A., madre del minore P.M., desiderando iscrivere il figlio alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), si è rivolta ad una struttura locale della stessa, dove ha ricevuto richiesta di presentare i documenti riguardanti il figlio in carta bollata, non sostituibili da una dichiarazione dell'interessato. Non ritenendo giusta tale richiesta la sig. M. ne investiva questo ufficio, il quale contattava l'organismo federale interessato. La prima risposta era che la richiesta doveva essere inoltrata al segretario generale della federazione, e ciò benché nella missiva da me inviata fosse stato chiaramente spiegato che, siccome la giurisprudenza riconosce pacificamente alla federazione la natura di ente pubblico (cfr. Cass. civ. 2122/81), anche ad essa si applicava la nuova normativa sulla validità probatoria, in sostituzione delle certificazioni amministrative, delle dichiarazioni sostitutive.

Fortunatamente chi scrive conosce personalmente il legale genovese della federazione, al quale illustrava il problema; dopo breve tempo il predetto legale comunicava che l'organismo federale locale aveva accettato il suggerimento.

L'episodio è indicativo delle difficoltà con cui le nuove normative, benché più favorevoli per i cittadini, si irradiano nei meandri delle pubbliche amministrazioni.

52) lettera della RAI a privati non titolari di contratto di abbonamento.

Nella relazione per l'anno 1999, alla pag. 57, avevo segnalato il problema del tenore, palesemente intimidatorio, delle lettere inviate dalla RAI a privati non risultanti abbonati alle radioaudizioni, ed avevo concluso informando che, a seguito della mancanza di una adeguata

risposta da parte della RAI stessa, avevo sottoposto la questione al garante per le telecomunicazioni.

Sul bollettino n. 13 del maggio - agosto 2000 del Garante per la protezione dei dati personali è stata pubblicata la decisione 12/7/2000 di tale autorità, la quale, pronunciando su numerosi reclami inviati da cittadini che, non essendo utenti RAI, avevano ricevuto lettere del tenore sopra indicato, enunciava una serie di principi così di seguito sintetizzabili:

a) la RAI non svolge compiti riconducibili ad una natura privatistica del rapporto, ed è quindi soggetta al rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici;
b) le comunicazioni legittimamente inviate dalla RAI ai cittadini non abbonati non possono adoperare "toni ed espressioni con le quali si attribuisce all'interessato una possibile evasione del canone";
c) prima dell'invio della lettera in questione sono necessari "riscontri più approfonditi sotto i profili della competenza, dell'esattezza e della pertinenza delle informazioni obbligatorie";
d) il questionario inviato è ampiamente incompleto mancando una serie di indicazioni obbligatorie.
e) va garantito il diritto di accesso ai dati in possesso dell'amministrazione (RAI ed uffici finanziari);
f) va maggiormente garantito il diritto alla riservatezza, non assicurato dalla attuale forma del questionario, che comprende anche dati di terzi e non è protetto.

Tutto quanto sopra suona piena conferma della tesi avanzata fin dal 1999 da questo ufficio.

53) richiesta di nomina di un commissario **ad acta** da parte di una associazione sindacale.

Una associazione sindacale di dipendenti comunali si rivolgeva a questo ufficio sollecitando la nomina di un commissario ad acta il quale provvedesse a dare applicazione all'art. 18 della legge 109/94: si trattava di adottare un regolamento (previsto dalla suddetta norma di legge) per la ripartizione tra i dipendenti di un incentivo.

Tuttavia i contenuti del regolamento dovevano essere frutto di accordi sindacali non ancora intervenuti, come appuravo tramite la richiesta di informazioni al comune interessato. Pertanto non potevo fare altro che respingere la richiesta di nominare il commissario, perché tale nomina, ai sensi dell'art. 17, comma 45 della legge 15/5/1997 n. 127, è possibile per i soli atti "obbligatori per legge"; fra questi potevano quindi essere compresi soltanto atti dovuti, cioè predeterminati nell'obbligo di emanazione e nel contenuto; una scelta arbitraria di un commissario non potrebbe infatti sostituirsi all'accordo dei soggetti chiamati a dare concretezza al regolamento, perché le sue valutazioni avrebbero un carattere del tutto discrezionale, non compreso nei poteri spettantigli ai sensi di legge.

Lo stesso discorso, naturalmente, varrebbe per ogni altra richiesta di commissariamento per l'emanazione di atti non predeterminati per legge nell'obbligo e nei contenuti.

54) Mancata decisione di un ricorso gerarchico.

Il sig. G.C.D'E. aveva proposto un ricorso gerarchico al ministero competente contro il provvedimento che aveva respinto, in sede regionale, una sua istanza. Ciò nell'anno 1999. Da allora non gli è più pervenuta alcuna notizia, e l'interessato si è allora rivolto a questo ufficio.

La competenza del difensore civico regionale è circoscritta, ai sensi dell'art. 16 L. 127/95, all'ambito regionale ed esclude inoltre la possibilità di interventi sulle amministrazioni centrali. Tuttavia la condotta di quest'ultima, nel caso in esame, è talmente irrispettosa dei diritti dei cittadini che ritenevo doveroso non già effettuare un intervento formale, come si è visto escluso, ma scrivere al ministero interessato ricordando l'obbligo di Legge (art. 2 L. 240/90) di dare tempestiva risposta alle istanze dei cittadini, fra le quali rientra certamente un ricorso gerarchico formalmente proposto. Segnalavo quindi la necessità che il provvedimento decisorio venisse adottato nel più breve tempo possibile.

Fino ad oggi non è pervenuta a questo ufficio alcuna ulteriore notizia.

La vicenda dimostra quanto pesi la mancanza di un ufficio della difesa civica (nazionale o regionale poco importa) che possa intervenire a pieno titolo sulle amministrazioni centrali dello stato per tutelare i diritti dei cittadini.

55) rimborso di spese di manutenzione straordinaria effettuate da un inquilino in un alloggio di proprietà pubblica gestito dall'ARTE.

Il sig. A.L.C., inquilino di un alloggio pubblico gestito dall'ARTE, dopo aver effettuato a proprie spese la sostituzione della calderina chiedeva il rimborso all'ente gestore, senza riuscire nell'intento non ostanti le pressioni esercitate, anche tramite il SUNIA, per ben tre anni.

Questo ufficio richiedeva informazioni all'ARTE, che faceva presente che l'alloggio era stato ricevuto ed accettato "nelle condizioni di fatto in cui si trovava", e che l'inquilino aveva effettuato la sostituzione senza previa autorizzazione. In ogni modo, riconosciuta la buona fede del sig. C., l'ente avrebbe provveduto (ed in momento successivo provvedeva) al rimborso di una somma uguale all'onere che l'ARTE avrebbe sostenuto se avesse fatto direttamente l'intervento.

Il sig. C. si dichiarava soddisfatto. Va tuttavia osservato che la giustificazione relativa all'accettazione non era rilevante perché è evidente che un cittadino privo di alloggio è disposto ad accettarne comunque uno, ed a rilasciare a tal fine tutte le dichiarazioni richiestegli senza badare troppo alla loro veridicità; inoltre il difetto relativo alla caldaia poteva anche essere occulto. Comunque non vi era stata alcuna rinuncia espressa alle riparazioni necessarie, ma ciò non significa rinuncia tacita. In ogni modo la questione si è risolta in modo favorevole e di ciò non rimane che rallegrarsi.

56) estensione benefici previdenziali agli agenti marittimi esposti all'Amianto.

Il 9 ottobre u.s. il sig. G.F. si era rivolto a questo ufficio per lamentare la mancata estensione ai dipendenti delle agenzie marittime

dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto dalle leggi 257/92 e 271/93.

Il coinvolgimento di vari enti competenti, in essi compresi le associazioni sindacali di categoria, non aveva ancora comportato risultati utili per la soluzione della complessa e annosa problematica sottesa.

Immediatamente l'ufficio del difensore civico affrontava il problema in oggetto con la sede dell'INAIL competente, il cui direttore manifestava particolare sensibilità sull'argomento comunicando, peraltro, nella nota di riscontro, che "le Agenzie Marittime non rientrano nelle linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto".

L'ufficio del difensore civico invitava il detto istituto ad inviare copia del documento con il quale il ministro del lavoro e della previdenza sociale aveva indicato alla detta INAIL le linee di indirizzo da seguire, sopra sinteticamente riportate.

A questo punto il direttore della sede dell'INAIL contattava telefonicamente l'ufficio del difensore civico per esprimere il proprio disagio nel dover difendere una posizione interpretativa sino ad allora adottata dall'INAIL, che riteneva (e che era effettivamente) sostanzialmente ingiusta e dalla quale derivava una innegabile disparità di trattamento, considerato che pregiudicava la posizione di una categoria di lavoratori (i dipendenti delle agenzie marittime) nei confronti di altre categorie di lavoratori che, svolgendo le stesse mansioni e subendo la stessa esposizione all'amianto, potevano invece godere dei benefici previdenziali di cui alle leggi 257/92 e 271/93.

Il detto direttore dell'INAIL invitava questo ufficio ad esprimere un proprio parere sulla interpretazione dei limiti di applicazione dei benefici legislativi in materia di amianto. E ciò per sollecitare l'amministrazione centrale dell'INAIL ad adottare gli auspicati conseguenti provvedimenti che risolvano la problematica in oggetto. Tale parere veniva quindi enunciato da questo ufficio nel senso della necessità di estensione del trattamento a tutti i casi analoghi, e quindi anche agli

agenti marittimi, così come avviene per le altre categorie ugualmente esposte al rischio.

La soluzione sembra, a questo punto, ormai prossima.

57) ingiustificata esclusione da un concorso pubblico.

La dott.ssa C.M., laureata in conservazione dei beni culturali, presentava domanda di partecipazione ad un concorso pubblico indetto da una amministrazione provinciale, il cui bando, fra i vari requisiti, richiedeva il possesso di una laurea rientrante nell'elenco contenuto nel bando stesso.

Il giorno della prova scritta la dott.ssa M. veniva inizialmente ammessa nell'aula di esame, ma poi veniva richiamata e le veniva comunicata verbalmente la sua esclusione dal concorso perché non in possesso di uno dei titoli richiesti. La interessata sul momento non sapeva cosa replicare e quindi non poteva partecipare alla prova.

In momento successivo peraltro ella apprendeva della segreteria dell'università che la sua laurea era stata riconosciuta come equipollente a quella di lettere, la quale rientrava nell'elenco dei titoli richiesti per partecipare al concorso. Pertanto l'interessata si rivolgeva a questo ufficio, che si metteva in contatto con l'amministrazione provinciale che aveva indetto il concorso, precisando che la equipollenza era stata stabilita con decreto ministeriale 10/6/1998 e ribadita nel successivo decreto 8/6/2001; premesso ciò io chiedevo di riesaminare la situazione revocando, se ancora possibile, la esclusione della candidata.

La risposta era peraltro sorprendente: mi veniva infatti comunicato che siccome il bando prevedeva come titolo di ammissione numerose lauree e nessuna equipollenza la esclusione era stata validamente operata.

Tale risposta rivelava un grossolano errore giuridico, cioè quello di ritenere che la equipollenza dovesse essere richiesta esplicitamente dal singolo bando, anziché operare automaticamente una volta dichiarata.

Inoltre la risposta appariva redatta affrettatamente e senza alcuna verifica dei provvedimenti che avevano stabilito la equipollenza, i quali

viceversa recitano espressamente che quest'ultima è riconosciuta "ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi".

Peraltro in base ad una condotta così superficiale una cittadina ha subito una illegittima privazione del diritto di partecipare ad un concorso. Tale danno, come è noto, giuridicamente definibile come "perdita della chance", è stato riconosciuto come risarcibile dalla giurisprudenza. Segnalavo tale fatto all'amministrazione ed alla interessata, invitando peraltro l'ente che aveva bandito il concorso a porre in essere i rimedi atti ad eliminare la illegittima esclusione, se ancora in tempo. Facevo inoltre presente che una decisione meno affrettata, per esempio quella di ammettere con riserva la candidata a partecipare al concorso salva una successiva più accurata valutazione dei suoi titoli, avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno.

58) diritto di accesso e poteri dei consiglieri comunali.

La sig.ra L.C., consigliere di minoranza di un comune dell'entroterra ligure di ponente, rivolgeva istanza a questo ufficio affinché intervenisse per garantirle l'esercizio del diritto di accesso agli atti del comune, che, a suo dire, le veniva ostacolato.

Seguiva una complessa istruttoria, compiuta anche attraverso una convocazione del sindaco e del consigliere interessato presso la sede distaccata sita nel capoluogo provinciale, per raggiungere un chiarimento: infatti l'amministrazione lamentava la pretestuosità delle innumerevoli richieste avanzate dal consigliere, che avrebbe avuto un palese intento ostruzionistico, mentre la interessata sosteneva il suo pieno diritto di informazione e visione degli atti di volta in volta richiesti, diritto che ella intendeva esercitare nell'adempimento del suo compito di consigliere di minoranza.

Al termine della trattazione del caso ritenevo necessario riassumere i termini della questione con una lettera inviata ad entrambi i protagonisti della controversia, in cui facevo presente quanto segue:

"i consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 hanno diritto di avere conoscenza degli atti del comune; per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 22 della

legge 7/8/90 n. 241 (diritto di accesso) essi hanno anche il diritto di ottenere copia degli atti visionati. Il decreto 267/00 non parla espressamente delle spese, a differenza dell'art. 25 della legge 241/90 (di cui non è pacifica la estensione ai consiglieri comunali data la natura pubblica del loro mandato); tuttavia se le spese in singole ipotesi fossero così rilevanti da non poter essere sopportate dall'amministrazione comunale è opportuno chiedere previamente al consigliere richiedente se intende accollarsi o meno i relativi costi.

D'altro canto gli uffici comunali sono al servizio, oltre che dei singoli consiglieri comunali, all'amministrazione complessivamente considerata e del pubblico, e la loro opera in tal senso non può essere impedita od intralciata da richieste sovrabbondanti.

Infine i consiglieri comunali non sono investiti di una generalizzata potestà ispettiva, ma debbono esercitare il loro diritto di visione ed accesso con riferimento alle specifiche necessità che di volta in volta si presentano relativamente allo svolgimento del loro mandato (ad esempio visura degli atti riguardanti le delibere di volta in volta portate all'esame del consiglio comunale).

Di tali principi si ricava, innanzi tutto, la necessità che venga stabilita, ad opera dell'organo competente, e cioè soltanto il consiglio comunale (trattandosi di materia che riguarda la libera esplicazione del mandato da parte dei componenti del consiglio stesso), una regolamentazione del diritto di visura e correlativo rilascio di copie. Si possono quindi stabilire degli orari, ma non talmente rigidi da impedire di fatto un adeguato esercizio dell'accesso, e non interpretati in maniera troppo fiscale (ad esempio attendendo lo scoccare dell'ora stabilita: basterà fissare in linea orientativa un limite settimanale al numero di richieste, salve sempre le urgenze). Inoltre occorre ricordare che gli atti già pubblici non sono sottoposti ad alcun vincolo di riservatezza.

Sopra ogni cosa, aggiungevo, è necessario che tutti i protagonisti della vicenda agiscano in spirito di collaborazione e non di conflittualità, e tengano ben presente il fatto che compito di tutti è quello di servire l'interesse pubblico, e non posizioni individualistiche e rivalità personali.

Infine auspico il prevalere di un reciproco spirito di collaborazione.
Ad oggi non sono prevenute notizie di nuovi incidenti.

59) bandi di vendita per gli alloggi di proprietà dello stato riservati ai profughi.

E' stato oggetto di una lunga istruttoria il problema relativo a quale fosse il soggetto pubblico competente ad emettere il bando di concorso per la vendita degli alloggi costruiti dallo Stato per i profughi di guerra: infatti le soluzioni sostenute dai vari uffici erano varie. E' stata anche tenuta presso il mio ufficio una riunione di tutti i soggetti interessati, in cui il problema è stato ampiamente approfondito.

Si contrapponevano in sostanza due tesi: la prima, in forza della normativa regionale attualmente in vigore (art. 6 L.r. 3/3/94 n. 10) identificava nel comune ove l'immobile è situato il soggetto competente, mentre l'altra sosteneva la perdurante competenza dell'ARTE, ente gestore degli immobili, in quanto la disciplina generale non sarebbe applicabile per la particolare categoria di immobili costruiti per esclusiva destinazione ai profughi.

La prima tesi si basava sostanzialmente sul fatto che la legge regionale avrebbe rappresentato il fatto normativo nuovo previsto dall'art. 34 della legge 763/81 come condizione per la cessazione di applicabilità della normativa generale vigente per gli alloggi di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica).

L'opposta tesi, invece, sosteneva che gli alloggi di cui si tratta non rientrano nell' E.R.P., in quanto di tratta di edifici edificati dallo Stato (e non da altri enti pubblici) per una finalità del tutto distinta, che impedisce l'estensione del trattamento comune.

Nel secondo senso si sono ripetutamente pronunciate la Corte di Cassazione (S.U. 25/1/1989 n. 419 ed altre), il Consiglio di Stato in sede di espressione di parere (30/5/1990) e di sentenza (27/11/84), il T.A.R. Lazio (10/3/95), il T.A.R. Toscana (14/3/97), la Presidenza del Consiglio di Ministri (18/5/1999),l'Ufficio del Territorio di Genova (6/4/2000). Da ultimo la Cassazione ha ribadito l'orientamento già

espresso con sentenza 4/4/98. In tutte le sopra indicate decisioni e pareri si evidenzia il carattere particolare, non riconducibile alle finalità generali che hanno presieduto alla edificazione degli alloggi di E.R.P., degli alloggi costruiti espressamente dallo Stato in favore esclusivo dei profughi, nell'intento di garantire a questi ultimi un "maggior favore" a compensazione (parziale) di tutte le sofferenze e disagi che la loro vicenda personale ha comportato.

Alla luce di ciò il contrario avviso non mi è parso convincente.

Pertanto concludevo nel senso che sul caso in esame la competenza ad emettere il bando di assegnazione in proprietà degli alloggi di cui si tratta spetti ancora all'A.R.T.E. territorialmente competente.

APPENDICE

1) LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. 17 Istitutiva del Difensore Civico (modificata dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 14

TITOLO I

Istituzione del Difensore Civico

Articolo 1

Istituzione e nomina

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio Regionale.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Articolo 2

Requisiti e ineleggibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Articolo 5

Funzioni

1. Il Difensore civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei con-

fronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n.127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge 127/97 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

a) dell'Amministrazione regionale;

b) degli Enti strumentali della Regione;

c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;

d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;

e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed

informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Articolo 6

modalità d'intervento

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Articolo 7

poteri

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio, provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 8

Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio Regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio Regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Articolo 9

Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

Indennità di funzione

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica " Spese per il Consiglio regionale " categoria " Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, al corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 12

Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella " F " allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

1) Affari Generali ed Istituzionali;
2) Assemblea e Commissioni;
3) Documentazione e Stampa;
4) Legislativo;
5) Difensore Civico.

Articolo 13

Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

2) LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 7
Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali

CAPO I

Esercizio del controllo sugli atti degli enti locali

Art. 1 - 24 omissis

Articolo 25

Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della l. 127/1997.

2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.

4. Per gli atti non soggetti al controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute

5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 26 - 33 omissis

Articolo 34

Controllo su richiesta dei Consiglieri degli enti locali

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della l. 127/1997.

2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della l. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri enti locali,

CAPO II

omissis

CAPO III

omissis

3) DIFENSORI CIVICI REGIONALI

REGIONE	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
ABRUZZO	l.r.20/10/1995 n.126 l.r.12/06/1998 n. 45	Dott.Giovanni MASCIOCCHI	Via Bazzano n.2 67100 L'AQUILA tel. 0862/644802 verde 800/23.81.80 Fax 0862/23194
BASILICATA	l.r.14/06/1986 n.11 l.r.02/03/1988 n. 6	Avv. Giulio STOLFI	P.zza V. Emanuele 14 85100 POTENZA tel. 0971/448076 fax 0971/447186
CAMPANIA	l.r.11/08/1978 n.23 l.r. 08/03/1985 n. 15	Avv. Giuseppe FORTUNATO	C. D. Isola F13 Via G. Porzio n. 4 80143 NAPOLI tel. 081/7783205 fax 081/7783359
EMILIA ROMAGNA	l.r. 21/03/1995 n. 15	Dr.ssa Paola GALLERANI	L. Caduti del Lavoro 4 40122 BOLOGNA tel. 051/6492400 fax 051/6492280
FRIULI VENEZIA GIULIA	l.r. 23/04/1981 n. 20 l.r. 29/08/1987 n. 27	Dott. Gian Paolo TOSEL	Piazza Oberdan n. 4 34100 TRIESTE tel. 040/3771111 fax 040/3772289

LAZIO	l.r. 28/02/1980 n. 17 l.r. 11/04/1985 n. 40 l.r. 02/11/1992 n. 41	Dott. Rosario DI MAURO	Via IV Novembre 149 00187 ROMA tel. 06/65931 verde 800.86.61.55 fax 06/65932015
LIGURIA	l.r. 06/06/1974 n. 17 l.r. 05/08/1986 n. 17	Dott.Roberto SCIACCHITANO	V.le B.Partigiane 2 16129 GENOVA tel. 010/565384 fax 010/540877
LOMBARDIA	l.r. 18/01/1980 n. 7 l.r. 10/09/1984 n. 52	Dott.Alessandro BARBETTA	Piazza Fidia n. 1 20159 MILANO tel. 02/6081267 fax 02/6975487
MARCHE	l.r. 14/10/1981 n. 29 l.r. 26/05/1990 n. 30	Dott. Giuseppe COLLI	Via Oberdan n. 1 60122 ANCONA tel. 071/2298391 fax 071/2298483
PIEMONTE	l.r.09/12/1981 n.50 l.r.24/04/1985 n.47	Dott. Bruno BRUNETTI	P.zza Solferino 22 10121 TORINO tel. 011/5757387 fax. 011/5619121
SARDEGNA	l.r. 17/01/1989 n. 4	Avv. Francesco SERRA	Via Roma n. 7 09125 CAGLIARI tel. 070/660434 fax 070/673003

TOSCANA	l.r. 21/01/1974 n. 8 l.r. 17/08/1977 n. 49 l.r. 12/01/1994 n. 4	Dott. Romano FANTAPPIE'	Via dei Pucci n. 4 50122 FIRENZE tel. 055/287538 verde 800.01.84.88 fax 055/210230
UMBRIA	l.r. 30/11/1995 n. 45	vacante	P.zza Italia n. 2 06121 PERUGIA tel. 075/5043377 fax 075/5763329
VALLE D'AOSTA	l.r. 02/03/1992 n. 5 l.r. 16/08/1994 n. 49	Dr.ssa M.Grazia VACCHINA	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA tel. 0165/238868 fax. 0165/32690
VENETO	l.r. 06/06/1988 n. 28	Avv. Vittorio BOTTOLI	Via Brenta Vecchia 8 30175 VENEZIA-MESTRE tel. 041/23834200-201 verde 800.29.40.00 fax. 041/5042372
CALABRIA	l.r. 16/01/1985 n. 4	non ancora nominato	Palazzo S. Giorgio 89100 REGGIO CALABRIA tel. 0965/330834
PUGLIA	l.r. 09/07/1981 n. 38	non ancora nominato	Via Capruzzi 204 70129 BARI tel. 080/5404273
MOLISE		non ancora istituito	
SICILIA		non ancora istituito	

4) DIFENSORI CIVICI DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOLZANO	l.p. 10/07/1996 n. 14	Dott. Wener PALLA	Via Portici n. 22 39100 BOLZANO tel. 0471/972744 fax. 0471/981229
TRENTO	l.p. 20/12/1982 n. 28 l.p. 05/11/1984 n. 11 l.p. 05/09/1988 n. 32 l.p. 12/07/1991 n. 15 l.p. 13/03/1997 n. 3	Dott. Fabio Bortolotti	Galleria Garbari n. 9 38100 TRENTO tel. 0461/213203 verde 800851026 fax. 0461/238989

5) DIFENSORI CIVICI DEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOGLIASCO (GE)	Dott. Davide CASANOVA	c/o Palazzo comunale 16031 BOGLIASCO tel. 010/3470271
GENOVA	On. Fulvio CEROFOLINI	c/o Palazzo Comunale Via Garibaldi n. 9 tel. 010/557.2567-2568-2571 Fax. 010/5572570
LEVANTO (SP)	Avv. Cesare GIUDICE	Via Cavour n. 10 19015 LEVANTO tel. 010/808113
BOISSANO (SC)	Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 BOISSANO tel. 0182/98010
CELLE LIGURE (SV)	Avv. Stefano SCARFI	c/o Palazzo comunale 17015 CELLE LIGURE tel. 019/99801
FINALE LIGURE (SV)	Prof.ssa Gabriella FRACCHIA CAMPI	c/o Palazzo Comunale 17024 FINALE LIGURE Tel. 019/689011

LOANO (SV)	Avv. Ezechiele CARRARA	c/o Palazzo Comunale 17025 LOANO tel. 019/675694
PIETRA LIGURE (SV)	Dott. Domenico LEALE	c/o Palazzo Comunale 17027 PIETRA LIGURE Tel. 019/629311
TOIRANO (SV)	Rag. Pietro ARNALDI	c/o Palazzo comunale 17020 TOIRANO tel. 0182/98065
SANREMO	Dott. Guido CUCCO	c/o Palazzo Comunale 18038 SANREMO Tel. 0184/486488 Fax 0184/540661

6) LEGGE 15 maggio 1997 n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

omissis

Articolo 16 (modificato dalla legge n. 191 del 1998)

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali o provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Articolo 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimento di decisione e di controllo.

omissis

comma 38 (sostituito dall'art. 127 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni.

c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133.

omissis

comma 45 (sostituito dall'art. 136 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

omissis

7) LEGGE 24 Novembre 2000, N. 340
Disposizioni per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

omissis

Articolo 15

Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero richiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico".

omissis

8) IL DIFENSORE CIVICO NEGLI STATUTI DELLE NUOVE REGIONI – proposta del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.

1) Premessa: un contributo specifico dai difensori civici

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del difensore civico) e nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n.619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di quest'opera è stata l'approvazione dell'art.16 della L. n. 127/97che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello Stato, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, la competenza di intervento dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del difensore civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato ordinamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il coordinamento e ciascun difensore civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai Consigli regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale del nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art: 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

2) Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art.123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art.123 Cost. prevedevano che "lo statuto...stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", mentre le nuove prevedono che "lo statuto... determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella Costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia comunitario (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che sia la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc...).

Proprio in quest'ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario), si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il difensore civico si configura così nella sua natura propria di istituto che dà effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del difensore civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

3) Le norme statutarie sul difensore civico sono necessarie.

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come norme necessarie deriva sia dalla natura dell'istituto sia dal fine che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di funzione necessaria in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assolta e non può essere assolta da altro organo (esclusività della funzione). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il difensore civico è un istituto necessario perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società - sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono oramai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il difensore civico così inteso è un meccanismo necessario anche perché la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come norme necessarie. Il loro fine infatti è quello di favorire

il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova consistenza istituzionale che le regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n.1/1999.

4) I contenuti delle norme statutarie in materia di difensore civico

Le disposizioni statutarie sul difensore civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria, sostanziano le disposizioni statutarie sul difensore civico:

a) va affermata l'istituzione del difensore civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;

b) il difensore civico è ufficio (istituto) indipendente;

c) il difensore civico è designato dal consiglio regionale e allo stesso riferisce;

d) il difensore civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;

e) destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

f) i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

5) La collocazione delle norme in materia di difensore civico nei nuovi statuti.

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul difensore civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico - privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.). Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espresso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuale, gli statuti regionali

devono collocare le norme in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.

9) Comunicazione svolta dal Difensore civico della Regione Liguria alla 7e Table Ronde avec les ombudsmen européens – Zurigo dal 21 al 23 novembre 2001, sul tema "Droits de l'homme et la police".

Non è necessario soffermarci ad illustrare ancora una volta la nozione di " diritti dell'uomo ", che costituisce ormai un patrimonio acquisito, passato attraverso un corso plurisecolare di elaborazione che data almeno dalla dichiarazione di Parigi del 26 agosto 1789 (prodotto a sua volta della tradizione giusnaturalistica oltreché degli accesi dibattiti del luglio – agosto dell'anno in cui avvenne infine la proclamazione). Ricordiamo soltanto il più recente documento, la dichiarazione di Nizza dell'anno 2000 per la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (aggiungendo tuttavia che il discorso relativo ad una corretta definizione normativa di tali diritti è ancora lungi dall'essere concluso, anche perché alla dichiarazione di Nizza non è stata ancora attribuita efficacia vincolante non essendo stata adottata in un trattato).

Fra i diritti fondamentali in tal modo riconosciuti ai cittadini in materia civile, politica, sociale ed economica un posto di primo piano spetta sicuramente a quella che potremmo definire – ed in Italia infatti così è chiamata – la sicurezza pubblica, cioè la tutela della libertà del singolo dalle aggressioni che altri soggetti privati vogliano effettuare nei confronti della sua vita e dei suoi beni. Si tratta precisamente della tutela dei cittadini che lo Stato affida alla complessa organizzazione della polizia e della magistratura, nelle loro varie articolazioni.

Più in particolare la polizia è chiamata ad intervenire in prima battuta, per far cessare immediatamente l'aggressione che si sia verificata, mentre alla organizzazione giudiziaria è attribuito il compito di reprimere in un secondo momento le violazioni allo stato di diritto, mediante lo strumento della sanzione.

Naturalmente il compito della polizia, così come della magistratura, non è soltanto repressivo, perché la esistenza dell'apparato deve

servire anche a prevenire la commissione stessa della violazione; e quanto più l'intervento repressivo successivo al fatto sarà efficiente, tanto maggiore sarà l'efficacia preventiva.

I compiti della polizia non si limitano tuttavia alla prevenzione – repressione degli illeciti: esistono da un lato una serie di compiti di natura amministrativa (anche se sempre finalizzati in ultima analisi alla tutela dei diritti umani), quale ad esempio il controllo od il rilascio dei passaporti, le varie licenze ed autorizzazioni, e via dicendo; dall'altro si hanno i così detti compiti di ordine pubblico, che dal campo della repressione strettamente individuale si allargano alla tutela dell'ordine e della convivenza socialmente organizzata.

purtroppo l'apparato poliziesco e giudiziario è necessario perché i cittadini non sono tutti e sempre disposti al rispetto dei diritti altrui. Sia sul piano individuale che su quello collettivo sono ben noti i casi di aggressione ai diritti di alcuni individui da parte di altri. Chi scrive ha potuto constatare di persona, nel luglio scorso, gli eccessi assolutamente inaccettabili a cui alcuni gruppi di manifestanti contro il convegno dei capi di stato e di governo degli otto paesi più industrializzati del mondo (il così detto G 8) si sono lasciati andare: negozi, banche ed uffici distrutti, auto date alle fiamme e tutti i consueti corollari di prammatica.

Più che legittimo quindi che di fronte a simili aggressioni ai diritti delle vittime – quasi sempre del tutto estranee all'evento contro cui si intendeva manifestare – lo Stato intervenisse per bloccare e reprimere gli illeciti. E così è accaduto, ma anche da parte della polizia (intesa come complesso delle forze dell'ordine) sono stati commessi degli eccessi che a loro volta hanno costituito grave violazione dei diritti umani. Un manifestante è rimasto ucciso (ma qui è forse possibile ravvisare un caso di legittima difesa da parte dell'agente aggredito – la ricostruzione dei fatti è ancora in corso); a manifestazione ormai conclusa (non è dato sapere se si trattasse di una conclusione definitiva o di una semplice sospensione) la polizia ha fatto irruzione in alcune scuole ove si erano ritirati molti dimostranti per effettuare una perqui-

sizione alla ricerca di armi, conclusasi con il ferimento di oltre sessanta manifestanti e l'arresto di tutti i feriti e di un'altra trentina di persone; infine nel luogo di primo concentramento degli arrestati si sarebbero verificate altre aggressioni fisiche e morali da parte degli agenti nei confronti degli arrestati ormai inermi.

Tutti i fatti sono in corso di accertamento, e l'inchiesta della magistratura sembra intenzionata a fare chiarezza su tutto. Va però osservato che in televisione sono comparsi scenari per più aspetti agghiaccianti sia relativi alle violenze commesse dai manifestanti che a quelle addebitali alla polizia. E' un dato dei tempi che i fatti gravi, di qualsiasi tipo, che accadono nella società ben raramente riescono a passare inosservati agli odierni strumenti di informazione: di ciò si dovrà tenere conto ben chiaramente da ora in avanti, ed è lecito formulare la speranza che tale possibilità di controllo visivo diretto serva a ridurre in qualche misura la commissione di comportamenti illeciti.

Il compito della polizia, si diceva, è quello di prevenire e reprimere la commissione di illeciti contro i diritti delle persone. Quando l'aggressione è violenta è logico che l'intervento repressivo non possa del tutto prescindere dall'uso della forza. Già i romani dicevano che "vim vi repellere licet". Il problema però è quello della quantità di forza repressiva impegnata. Per esempio per fermare un ladro che fugge non sarebbe lecito sparargli, e per sedare un tumulto si deve far ricorso alle armi soltanto nella misura minima necessaria e sufficiente: facendo uso prioritario, per dire una cosa soltanto, di strumenti non in grado di uccidere (come i proiettili di gomma), nonché di altri mezzi dissuasori non letali. Quando poi la situazione acuta è stata superata, non è lecito protrarre l'intervento repressivo, che si trasforma allora in punitivo mentre la punizione spetta soltanto alla magistratura.

Si tratta di un problema di proporzione fra i mezzi e le modalità dell'offesa e della difesa – repressione, che deve essere sempre adeguata al principio base: è lecito reagire con la forza soltanto nella misura necessaria e sufficiente al raggiungimento dello scopo. Al di là di tale misura l'azione lecita della polizia si trasforma in illecita aggres-

sione dei diritti umani del reo, che anche se si è posto nell'illegalità rimane pur sempre una persona umana.

Non è facile, nella concitazione di certi momenti, graduare esattamente l'intensità di una risposta ad una violenza altrui. Per questo, tra l'altro, le legge prevede l'ipotesi della legittima difesa e addirittura quella dell'eccesso colposo (quindi non volontario) di essa. Ma una cosa è l'eventuale eccesso durante una colluttazione, su cui si può discutere tenendo presente che anche i poliziotti sono uomini, altro invece è l'infierire sui violenti dopo la cessazione della violenza, che invece non potrà mai trovare giustificazione, e che d'altra parte può soltanto servire a trasformare gli aggressori in vittime (così come, agli occhi di molti *mass media*, è accaduto a Genova).

Il compito della polizia è indubbiamente delicatissimo. Essa tuttavia deve sapere che non è possibile violare senza motivo i diritti altrui, anche di coloro che si sono resi colpevoli di pregressi comportamenti illeciti. Il principio del rispetto dei diritti umani lo impone.

4) Già si è accennato al compito della magistratura, cui spetta di pesare i fatti, dopo la loro commissione, stabilirne la liceità o meno e trarne le conseguenze sanzionatorie.

Naturalmente in paesi garantisti, quale ormai è il mondo civile, sono previsti anche interventi dei giudici, per dir così in corso d'opera: convalida immediata del fermo e dell'arresto, riesame (per citare soltanto gli istituti previsti dal processo italiano: ma se anche cambiano i nomi nei vari paesi non cambia la sostanza), ricorsi interlocutori. Rimedi tutti che concorrono a prevenire o contenere le violazioni dei diritti umani in danno delle persone arrestate. Ma vi sono altri rimedi, come ad esempio le impugnazioni davanti alla giustizia amministrativa contro i provvedimenti amministrativi di sicurezza quale l'espulsione: strumento da non trascurare, tenuto conto delle possibili conseguenze di un simile provvedimento (di cui per esempio dopo i fatti di Genova si è fatto largo uso nei confronti degli stranieri, anche se scarcerati dalla magistratura per mancanza di indizi: la logicità di tali provvedimenti sarebbe tutta da discutere).

Purtroppo, però, spesse volte (non sempre, per fortuna) i tempi di intervento dei giudici sono troppo lunghi. Da ciò la ricerca di rimedi di altra natura, non giurisdizionali, che per altro non hanno dato finora concreti risultati. Un rimedio teoricamente valido potrebbe essere proprio il ricorso al difensore civico, che in sede non giudiziaria potrebbe intervenire sulle autorità amministrative, in tempi velocissimi, per contenere le misure eccedenti il limite consentito in tema di rispetto dei diritti umani.

In Italia, peraltro, la competenza dei difensori civici regionali (non esiste infatti un difensore civico nazionale, cosa che crea problemi nei rapporti con gli organismi centrali dello stato), la quale è stata recentemente introdotta anche nei confronti delle amministrazioni statali (così per l'art. 16 della legge 15 maggio 1997 n. 127), è espressamente limitata ed esclude la possibilità di intervenire nei confronti delle attività concernenti la difesa, la magistratura e la polizia. Quest'ultima esclusione, inoltre, è stata interpretata dal ministero degli interni come soggettiva, cioè riguardante tutti gli organi di polizia (ed anche i prefetti che ne hanno il superiore controllo) anche quando essi svolgono attività meramente amministrative (e quindi non oggettivamente di polizia). Pertanto in Italia la garanzia per i diritti umani costituita dalla difesa civica incontra in questo caso (e non è l'unico) una forte limitazione.

Roberto Sciacchitano